

## CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA - TRENTO

Determinazione n. 33

Assunta dal Segretario Generale il giorno 24 marzo 2015

Oggetto: Autorizzazione all'effettuazione di un confronto concorrenziale per il servizio di accertamento ispettivo nei confronti di tutti i soggetti viticoltori che compongono la filiera delle DOC "Trento", "Trentino", "Teroldego Rotaliano", "Casteller" e delle IGT "Vigneti delle Dolomiti" e "Vallagarina" per le attività di campagna contemplate nel Piano dei Controlli di cui al DM n. 794 del 14 giugno 2012 per il periodo 1 giugno 2015 – 31 maggio 2017. Approvazione degli atti di gara e autorizzazione di spesa.

#### Il Segretario Generale

Premesso che l'art. 28 del Testo Unico delle leggi regionali sull'ordinamento delle Camere di Commercio I.A.A. di Trento e di Bolzano, approvato con D.P.Reg. 12 dicembre 2007 n. 9/L, stabilisce che, per la gestione del bilancio e del patrimonio della Camera di Commercio I.A.A. di Trento, si applicano l'art. 4 comma 3 – comma soppresso dall'art. 1, comma 4 del D. Lgs. 15 febbraio 2010 n. 23 che in materia ha introdotto l'art. 4-bis – della Legge 29 dicembre 1993 n. 580 e successive modificazioni ed i decreti adottati ai sensi del medesimo articolo;

Visto il D.P.R. 2 novembre 2005 n. 254, concernente il nuovo "Regolamento per la disciplina della gestione patrimoniale e finanziaria delle Camere di Commercio" e, in particolare, gli artt. 8 e 13;

Vista la determinazione del Segretario Generale n. 137 del 29 dicembre 2014 con la quale è stato approvato il quadro delle risorse finanziarie assegnate al Dirigente dell'Area 4 – Promozione e Sviluppo per la gestione delle funzioni di propria competenza nell'anno 2015;

Vista la scheda di programmazione UAA/SAA/4, contenuta nel Programma delle attività 2015 dell'Area 4 – Promozione e Sviluppo, approvato con il sopraccitato provvedimento;

Visti gli artt. 32 e 34 dello Statuto camerale concernenti le competenze e le funzioni del Segretario Generale della Camera di Commercio I.A.A. di Trento;

Vista la deliberazione del Consiglio camerale n. 4 di data 18 febbraio 2013, con cui è stato approvato, nella sua ultima versione, il "Regolamento in materia di organizzazione della Camera di Commercio I.A.A. di Trento";

Accertato che la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Trento è Autorità pubblica di controllo ai sensi dell'art. 13 D. Lgs. 8 aprile 2010, n. 61 (Tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, in attuazione dell'articolo 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88);

Verificato che deve provvedere ad identificare il soggetto cui affidare il servizio di accertamento ispettivo nei confronti di tutti i soggetti viticoltori che compongono la filiera DOC "Trento", "Trentino; "Teroldego Rotaliano", "Casteller" e delle IGT "Vigneti delle Dolomiti" e "Vallagarina", della gestione delle attività di campagna contemplate nel Piano dei Controlli di cui al DM n. 794 del 14 giugno 2012 per il periodo 1 giugno 2015 – 31 maggio 2017, riguardante il territorio della provincia di Trento e aree limitrofe (provincia di Verona, provincia di Belluno e provincia di Bolzano);

Considerato che le ispezioni in campagna presso soggetto viticoltore devono svolgersi attraverso la verifica della persistenza delle condizioni per l'iscrizione allo Schedario Viticolo con accertamento dell'osservanza delle disposizioni di tipo agronomico previste dal Disciplinare di produzione e controllo ante vendemmia della stima della resa di uva per ettaro, con ciò implicando da parte del soggetto incaricato una più che approfondita conoscenza degli aspetti tecnico-agronomici e degli adempimenti obbligatori previsti dalla normativa comunitaria, nazionale e provinciale;

Rilevato che, in ragione delle caratteristiche della prestazione sopra citata, le cui competenze non sono di patrimonio comune fra i soggetti che operano nel settore, la Camera di Commercio I.A.A. di Trento non dispone di personale in possesso di idonei requisiti professionali tali da consentirne lo svolgimento;

Considerato che, stante la natura del servizio, si ritiene opportuno proporre un contratto con durata biennale, eventualmente prorogabile per altri due anni;

Considerato che, ai sensi della Legge n. 94/2012 e Legge n. 135/2012, sono state introdotte modificazioni alle disposizioni in materia di procedure di acquisto di beni e servizi sotto soglia di rilievo comunitario;

Rilevato che dette disposizioni prevedono la necessità, per tali acquisti, di avvalersi di strumenti telematici messi a disposizione dalla centrale acquisti nazionale CONSIP, attraverso il Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA), o da analoghe strutture a livello locale:

Preso atto che, al riguardo, a livello locale sono attivi sulla piattaforma Mercurio tre strumenti ed in particolare le Convenzioni, il Mercato elettronico della Provincia autonoma di Trento (ME-PAT) e le gare telematiche;

Verificato che alla data di attivazione del presente provvedimento né sul mercato elettronico nazionale né sulla piattaforma Mercurio risulta attivo un bando o una categoria merceologica per il servizio in argomento;

Accertato pertanto che sarà necessario attivare una gara tradizionale e che, in relazione alla tipologia di servizio richiesto, la gara verrà svolta secondo il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, in quanto oltre al costo relativo ad ogni singolo sopralluogo risulta indispensabile valutare i requisiti qualitativi dell'offerte e le modalità di effettuazione del servizio:

Rilevato che l'importo annuo a base di gara da quantificare in Euro 41.500,00 I.V.A. ed eventuali oneri previdenziali esclusi, pari ad Euro 83.000,00 per le due annualità del servizio;

Verificato che sulla base di detto importo e della possibilità di rinnovo per ulteriori anni due, ricorrono i presupposti per l'attivazione di un confronto concorrenziale tra almeno tre soggetti operanti nel settore come previsto dal comma 2, lettera h) e dal comma 5 dell'art. 21 della Legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 e s.m.;

Visti gli atti di gara costituiti dalle Norme di Gara con i relativi allegati e lo schema di Capitolato Speciale d'Appalto, che contengono rispettivamente le regole e le condizioni che disciplineranno lo svolgimento della gara e le modalità di esecuzione del servizio;

Preso atto che i precitati documenti, sono allegati al presente provvedimento e ne formano parte integrante, come di seguito indicato:

- Norme di Gara e relativi allegati (All. n. 1);
- Schema di Capitolato Speciale d'Appalto (All. n. 2);

Ritenuto di individuare quale responsabile del procedimento, il dott. Mauro Leveghi;

Considerato che la competenza oggetto del presente provvedimento rientra tra le attribuzioni del Segretario Generale in quanto l'importo di spesa previsto supera i 25.000 Euro;

Vista la L.P. 19 luglio 1990, n. 23;

Visto il D.P.G.P. 22 maggio 1991, n. 10-40/Leg., regolamento d'attuazione alla predetta L.P. n. 23/1990:

Visto il D. Lgs 12 aprile 2006, n. 163 e relativo regolamento di esecuzione e attuazione;

#### determina

di autorizzare l'effettuazione, per le motivazioni analiticamente illustrate in premessa, di un confronto concorrenziale per l'affidamento del servizio di accertamento ispettivo nei confronti di tutti i soggetti viticoltori che compongono la filiera delle DOC "Trento", "Trentino", "Teroldego Rotaliano", "Casteller" e delle IGT "Vigneti delle Dolomiti" e "Vallagarina" per le attività di campagna contemplate nel Piano dei Controlli di cui al DM n. 794 del 14 giugno 2012 – all.ti 1 e 4 scheda "Viticoltore" - per il periodo 1 giugno 2015 – 31 maggio 2017, eventualmente prorogabile di ulteriori due anni, con aggiudicazione secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;

di approvare i seguenti atti di gara, che allegati al presente provvedimento ne formano parte integrante:

- Norme di Gara e relativi allegati (All. n. 1);
- Schema di Capitolato Speciale d'Appalto (All. n. 2);

di nominare quale responsabile del procedimento, il dott. Mauro Leveghi;

di autorizzare la spesa complessiva annua di Euro 43.160,00 I.V.A. esclusa, pari a complessivi Euro 86.320,00 per l'intera durata contrattuale;

di imputare la quota di competenza agli esercizi 2015 e successivi, previo trasferimento, per l'anno 2015, di Euro 3.160,00 dalla voce di contabilità 01 329004 alla voce 02 325080, prevedendone la copertura finanziaria all'apertura degli stessi, con imputazione alla voce di contabilità ed al centro di analisi di interesse del budget direzionale come di seguito indicato:

	Oneri correnti		Importo
Pre	estazione per servizi vari		
02	325080	D540	Euro 86.320,00

di riservarsi la rettifica dei predetti importi ad aggiudicazione avvenuta.

IL SEGRETARIO GENERALE Mauro Leveghi



#### CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA - TRENTO

#### NORME DI GARA

CONFRONTO CONCORRENZIALE PER I SERVIZI DI ACCERTAMENTO ISPETTIVO NEI CONFRONTI DI TUTTI I SOGGETTI VITICOLTORI CHE COMPONGONO LA FILIERA DELLE DOC "TRENTO", "TRENTINO", "TEROLDEGO ROTALIANO", "CASTELLER" E DELLE IGT "VIGNETI DELLE DOLOMITI" E "VALLAGARINA" PER LE ATTIVITÀ DI CAMPAGNA CONTEMPLATE NEL PIANO DEI CONTROLLI DI CUI AL DM N. 794 DEL 14 GIUGNO 2012.

PERIODO 1 GIUGNO 2015 – 31 MAGGIO 2017

Confronto concorrenziale mediante gara tradizionale CIG n. 61864514DD					
Durata del contratto:	Durata del contratto: biennale dal 1 giugno 2015 al 31 maggio 2017				
	eventualmente prorog	gabile di	ulteriori anni 2 (due)		
Importo presunto complessivo l	oiennale Euro 83.000,00	oneri fisc	ali e previdenziali esclusi		
Non sono stati riscontrati rischi	interferenziali ai sensi e	per gli eff	etti dell'art. 26 del D. Lgs. n. 81/2008		
Scadenza richiesta chiarimenti: ore 16.00					
Scadenza presentazione offerte: ore 12.00					
Criterio di aggiudicazione offerta economicamente più vantaggiosa					

#### **Premessa**

- La Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Trento è Autorità pubblica di controllo ai sensi dell'art. 13 D.Lgs. 8 aprile 2010, n. 61 (Tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, in attuazione dell'articolo 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88).
- La Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Trento (per brevità nel prosieguo denominata C.C.I.A.A) con provvedimento n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_\_ ha attivato un confronto concorrenziale diretto ad identificare il soggetto cui affidare il servizio di accertamento ispettivo nei confronti di tutti i soggetti che compongono la filiera DOC "Trento", "Trentino; "Teroldego Rotaliano", "Casteller" e delle IGT "Vigneti delle Dolomiti" e "Vallagarina", della gestione delle attività di campagna contemplate nel Piano dei Controlli di cui al DM n. 794 del 14 giugno 2012 per il periodo 1 giugno 2015 31 maggio 2017, riguardante il territorio della provincia di Trento e aree limitrofe (Provincia di Verona, Belluno e Bolzano).
- Con lo stesso provvedimento sono state approvate le presenti Norme di Gara, il Capitolato Speciale d'Appalto (CSA) e la restante documentazione di gara.
- Il Responsabile del procedimento è il dott. Mauro Leveghi, Segretario Generale della C.C.I.A.A. di Trento.

- Informazioni e chiarimenti sulla gara possono essere richiesti per iscritto anche a mezzo fax o e-mail all'Ufficio Economato della C.C.I.A.A. di Trento con sede in via Calepina, 13 38122 TRENTO ai seguenti recapiti: fax 0461 887399, indirizzo e-mail: economato@tn.legalmail.camcom.it oppure economato@tn.camcom.it.
- Referenti per la procedura di gara Rino Belfanti e Chiara Chemelli. I recapiti sono i seguenti:
  - tel. 0461.887245 0461.887247
  - fax 0461 887399
  - indirizzi e-mail: economato@tn.legalmail.camcom.it o economato@tn.camcom.it
- La partecipazione alla gara comporta l'esplicita ed incondizionata accettazione di tutte le clausole contenute nelle presenti Norme di Gara e di tutta la documentazione di gara.
- Tutte le spese ed oneri per la partecipazione alla gara sono a carico degli operatori economici offerenti ai quali non sarà corrisposto alcun rimborso spese.
- I concorrenti devono indicare nella dichiarazione sostitutiva costituente la documentazione amministrativa (art. 10 delle presenti Norme di Gara) i recapiti cui la C.C.I.A.A. farà tutte le comunicazioni inerenti e conseguenti la presente procedura, nel rispetto del comma 5-bis dell'art. 79 del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m..
- L'indicazione della posta elettronica certificata o non e/o il numero di fax a cui la C.C.I.A.A. inoltrerà tutte le comunicazioni inerenti la presente gara è obbligatoria (art. 79, comma 5-quinquies del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.).

#### **SEZIONE I – INDICAZIONI GENERALI**

#### art. 1 - Oggetto

La C.C.I.A.A. intende affidare il servizio di accertamento ispettivo nei confronti di tutti i soggetti viticoltori che compongono la filiera DOC "Trento", "Trentino; "Teroldego Rotaliano", "Casteller" e delle IGT "Vigneti delle Dolomiti" e "Vallagarina", della gestione delle attività di campagna contemplate nel Piano dei Controlli di cui al DM n. 794 del 14 giugno 2012 (allegati 2 e 4 – scheda viticoltore) per il periodo 1 giugno 2015 – 31 maggio 2017, eventualmente prorogabile per ulteriori due anni.

L'importo presunto per il biennio è pari ad Euro 83.000,00 oneri fiscali e previdenziali esclusi.

Considerata la natura e le modalità di esecuzione dei servizi oggetto della presente gara, non sono stati rilevati rischi di natura interferenziale e, pertanto, i costi della sicurezza di cui all'art. 26, comma 5, del D. Lgs. n. 81/2008 e s.m. risultano pari a zero. In relazione a quanto sopra la C.C.I.A.A. non ha provveduto a predisporre lo schema di Documento Unico dei Rischi da Interferenze (D.U.V.R.I.) previsto dall'art. 26, comma 3, del D. Lgs. n. 81/2008 e s.m..

#### art. 2 - Durata

Il contratto avrà durata dal 1° giugno 2015 al 31 maggio 2017 ovvero dalla data di affidamento del servizio se successiva. La proroga – per ulteriori due anni - sarà eventualmente disposta ai sensi dell'art. 57, comma 5 – lett. b) del D. Lgs. 163/2006 e s.m.

#### art. 3 - Corrispettivo, tracciabilità, modalità di pagamento e finanziamento

I corrispettivi verranno corrisposti dalla C.C.I.A.A. così come disciplinato dal Capitolato Speciale d'Appalto sulla base del numero delle ispezioni regolarmente effettuate e dei relativi verbali di sopralluogo consegnati alla C.C.I.A.A. quale Autorità di controllo nei tempi e modi fissati nel CSA e dall'offerta tecnica dell'aggiudicatario che farà parte integrante del contratto.

Il pagamento del corrispettivo è comunque subordinato al rispetto di tutte le normative applicabili,

alla verifica del regolare assolvimento degli obblighi contrattuali e dell'ottenimento di D.U.R.C. (o documento equivalente) regolare.

Ai pagamenti relativi al presente servizio si applicano le disposizioni di cui alla Legge n. 136/2010 e s.m. in materia di tracciabilità dei flussi finanziari.

Il servizio è finanziato mediante fondi propri.

#### Art. 4 – Condizioni dell'appalto

Le condizioni dell'appalto sono regolamentate dal Capitolato Speciale d'Appalto (CSA), dall'offerta economica e dall'offerta tecnica presentata dal concorrente risultato affidatario.

Si precisa che, ad aggiudicazione avvenuta, gli elementi dell'offerta tecnica ed economica costituiranno obbligazioni contrattuali; qualora emergessero delle discordanze fra quanto contenuto nelle offerte, nelle presenti Norme di Gara, nel contratto e nel testo del CSA, le norme e condizioni da considerarsi valide saranno quelle più favorevoli alla C.C.I.A.A.

#### Art. 5 - Criterio di aggiudicazione

La gara viene effettuata attraverso un confronto concorrenziale fra più operatori economici del settore e l'aggiudicazione sarà effettuata secondo il <u>criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa</u> (art. 83 del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.) in relazione alla specificità del servizio in questione e alla necessità di valorizzare le capacità innovative nella prestazione del servizio stesso, secondo i seguenti elementi di valutazione:

a.	Prezzo	massimo fino a 50 punti
b.	Qualità	massimo fino a 50 punti

#### a. Prezzo: offerta economica

Il concorrente dovrà indicare il corrispettivo richiesto per ogni singolo verbale di sopralluogo effettuato e presentato alla C.C.I.A.A. a seguito dell'attività ispettiva svolta in ottemperanza allo schema di CSA e alle disposizioni di cui al Piano di Controllo per le DOC/IGT di competenza della stessa Camera di Commercio I.A.A. di Trento. Il corrispettivo per ogni singolo verbale deve essere inferiore a quello posto a base di gara pari ad Euro 50,00 (Cinquanta/00) più oneri fiscali e previdenziali nelle misure previste dalla legge.

Il punteggio massimo attribuibile all'offerta economica è di 50 punti e verrà attribuito come di seguito specificato:

- il massimo dei punti all'offerta con il corrispettivo offerto più basso;
- alle altre offerte verranno attribuiti i punteggi proporzionati in senso decrescente secondo la seguente formula:

Punteggio =  $(pb \times PM / po)$ 

Dove:

pb=prezzo più basso - PM= punteggio massimo - po= prezzo offerto

Nell'attribuzione dei punteggi si terrà conto delle prime due cifre decimali, con arrotondamento all'unità superiore qualora il terzo decimale sia superiore a cinque.

N.B.: Gli importi offerti non potranno essere superiori a Euro 50,00, pena l'esclusione. I decimali utilizzabili nell'offerta sono massimo due con troncamento delle cifre superiori alle due.

#### b. Qualità: offerta tecnica

All'offerta tecnica verranno assegnati **massimo 50 punti**, sulla base delle caratteristiche migliorative offerte rispetto alle corrispondenti <u>caratteristiche minime</u> previste dal Capitolato Speciale d'Appalto.

Gli elementi di valutazione con i relativi punteggi attribuibili sono indicati nella seguente tabella:

n.	tipologia	caratteristica minima	caratteristica migliorativa offerta	punteggio attribuibile
	tempi di consegna dei verbali di sopralluogo " <b>con rilievi</b> " in	entro e non oltre i <b>5</b> giorni naturali consecutivi dalla	entro e non oltre 4 giorni naturali consecutivi dalla conclusione dell'ispezione	8 punti
1.	originale, debitamente sottoscritti (art. 1, comma 2, lettera a) del CSA)	conclusione dell'attività ispettiva (data riportata sul verbale)	entro e non oltre i 3 giorni naturali consecutivi dalla conclusione dell'ispezione	16 punti
	tempi di consegna dei verbali	entro e non oltre i 10 giorni	entro e non oltre i 8 giorni naturali consecutivi dalla conclusione dell'ispezione	3 punti
2.	di sopralluogo "senza rilievi" in originale, debitamente sottoscritti (art. 1, comma 2,	naturali consecutivi dalla conclusione dell'attività ispettiva (data riportata sul	entro e non oltre i 5 giorni naturali consecutivi dalla conclusione dell'ispezione	7 punti
	lettera b) del CSA)	verbale)	entro e non oltre i 3 giorni naturali consecutivi dalla conclusione dell'ispezione	15 punti
	numero di collaboratori impiegati nell'attività ispettiva		2 collaboratori	2 punti
3.	iscritti all'ordine degli agronomi e forestali, al		da 3 a 4 collaboratori	4 punti
	collegio dei periti agrari e periti agrari laureati, nonché al collegio degli agrotecnici e degli agrotecnici laureati		più di 4 collaboratori	8 punti
4.	tempi di consegna dei verbali di sopralluogo in originale,	entro il 31 agosto di ciascun anno in una percentuale di	entro il 31 agosto di ciascun anno in una percentuale di almeno il 60 % del totale;	3 punti
4.	debitamente sottoscritti (art. 1, comma 3, lettera a) del CSA)	almeno il 40 % del totale;	entro il 31 agosto di ciascun anno in una percentuale di almeno il 80 % del totale;	5 punti
	mezzo utilizzato per gli		euro 6	1 punto
5.	spostamenti ispettivi (almeno	utilizzo per gli spostamenti	benzina + gpl/metano	2 punti
J.	un mezzo per l'intero "staff"	ispettivi di autovettura	ibrida (benzina/gasolio + motore elettrico)	3 punti
	dell'Affidatario)		elettrica plug-in	4 punti
6.	anticipazione dei verbali " <b>con</b> rilievi" a mezzo fax/mail/pec		entro e non oltre il giorno successivo dalla conclusione dell'attività ispettiva (data riportata sul verbale)	2 punti

All'offerta tecnica deve essere allegata, per i punti 3. e 5. della tabella di cui sopra, documentazione a supporto delle caratteristiche tecniche migliorative offerte e può avvenire attraverso la produzione di documentazione che ne comprova il possesso (ad. esempio copia del contratto di collaborazione, o di lavoro dipendente, copia del libro degli inventari, copia del contratto di leasing, ecc.) ovvero dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000 resa dal legale rappresentante o soggetto abilitato ad impegnare validamente l'offerente, attestante il possesso delle caratteristiche migliorative offerte o che le stesse, nel caso di aggiudicazione del servizio, saranno in possesso dell'aggiudicatario entro 15 giorni naturali consecutivi dalla dati di comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione ed in ogni caso entro la data di inizio del contratto.

Alla dichiarazione sostitutiva di atto notorio di cui sopra deve essere allegata fotocopia del documento di identità del sottoscrittore.

Tutta la documentazione a supporto dell'offerta tecnica deve essere allegata all'offerta tecnica stessa ed inserita nella Busta B.

#### c. Aggiudicazione

Nel caso di offerte uguali si procederà a sorteggio, a norma dell'art. 77 del Regio Decreto 23.5.1924, n. 827. Nel caso di discordanza fra gli importi scritti in lettere e quelli in cifre, si terrà conto dell'importo scritto in lettere.

L'aggiudicazione sarà effettuata anche nel caso in cui sia stata presentata o risulti valida una sola offerta, ove questa sia ritenuta valida ed economicamente conveniente dalla C.C.I.A.A.

La C.C.I.A.A. si riserva peraltro di non procedere all'affidamento del servizio qualora l'offerta o le offerte pervenute non siano ritenute economicamente vantaggiose per l'Ente.

L'offerta è valida e irrevocabile sino a 180 (centottanta) giorni successivi alla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte.

Non sono ammesse offerte con importi superiori a quanto indicato alla lettera a. del presente articolo ovvero parziali, incomplete o condizionate, a pena di esclusione.

Si rammenta che le dichiarazioni mendaci sono sanzionabili penalmente ai sensi dell'art. 76 del DPR 445/2000 che prevede "Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo unico e punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia".

#### Art. 6 - Soggetti ammessi e requisiti di partecipazione

Sono ammessi a presentare offerta i concorrenti singoli o plurisoggettivi (costituiti in forma associata, in forma societaria, in raggruppamento temporaneo di impresa). Si rammenta peraltro che la responsabilità deve sempre ed unicamente ricondursi ad un unico centro decisionale e che la responsabilità di quest'ultimo rimane impregiudicata.

Si precisa che tutti gli offerenti in R.T.I. e/o studi associati devono possedere singolarmente i requisiti di ordine generale indicati al presente articolo e produrre separata dichiarazione di cui all'art. 10 delle presenti Norme di Gara.

I concorrenti interessati a partecipare alla presente gara devono possedere i requisiti di seguito indicati:

- requisiti di ordine professionale e di ordine generale:
  - 1. iscrizione al Registro delle Imprese della C.C.I.A.A. competente per il territorio ove è ubicata la sede dell'offerente ovvero iscrizione nell'ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali, collegio dei Periti Agrari e dei Periti Agrari Laureati, collegio degli Agrotecnici e degli Agrotecnici Laureati:
  - 2. insussistenza di una delle cause di esclusione di cui all'art. 38 del D. Lgs. 163/2006 e s.m., sono infatti esclusi dalla partecipazione alla presente gara i soggetti che si trovino in una delle fattispecie previste dal precitato articolo 38, che recita:
- "1. Sono esclusi dalla partecipazione alle procedure di affidamento delle concessioni e degli appalti di lavori, forniture e servizi, né possono essere affidatari di subappalti, e non possono stipulare i relativi contratti i soggetti:
  - a) che si trovano in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di cui all'articolo 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, o nei cui riquardi sia in corso un procedimento dichiarazione di di tali situazioni: per la una 134 modificata dall'art. 33, 2, legge comma n. b) nei cui confronti è pendente procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 (ora art. 6 del decreto legislativo n. 159 del 2011 - n.d.r.) o di una delle cause ostative previste dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575 (ora art. 67 del decreto legislativo n. 159 del 2011 - n.d.r.); l'esclusione e il divieto operano se la pendenza del procedimento riguarda il titolare o il direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; i soci o il direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo, i soci accomandatari o il direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice, gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o il direttore tecnico o il socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società; (lettera così modificata dall'art. 4, comma 2, lettera b), legge n. 106 del 2011)

c) nei cui confronti è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'<u>articolo 444 del codice di procedura penale</u>, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale; è comunque causa di esclusione la condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all'articolo 45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18; l'esclusione e il divieto operano se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico se si tratta di impresa individuale; dei soci o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice; degli amministratori muniti di potere di rappresentanza o del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata; l'esclusione e il divieto in ogni caso non operano quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la caso condanna condanna ovvero in di revoca della medesima; (lettera così modificata dall'art. 4, comma 2, lettera b), legge n. 106 del 2011) d) che hanno violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55; l'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della violazione comunque disposta la violazione stata se non è (lettera così modificata dall'art. comma 2, lettera b), 4, legge n. 106 del 2011) e) che hanno commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio; f) che, secondo motivata valutazione della stazione appaltante, hanno commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla stazione appaltante che bandisce la gara; o che hanno commesso un errore grave nell'esercizio della loro attività professionale, accertato con mezzo di prova da parte della stazione appaltante; g) che hanno commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti;

(lettera così modificata dall'art. 4, comma 2, lettera b), legge n. 106 del 2011) h) nei cui confronti, ai sensi del comma 1-ter, risulta l'iscrizione nel casellario informatico di cui all'articolo 7, comma 10, per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione in merito a requisiti e condizioni rilevanti per la partecipazione a procedure di gara e per l'affidamento dei subappalti;

(lettera così sostituita dall'art. 4, comma 2, lettera b), legge n. 106 del 2011)

i) che hanno commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono stabiliti; I) che non presentino la certificazione di cui all'<u>articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, salvo il</u> disposto del m) nei cui confronti è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo dell'8 giugno 2001 n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 36-bis, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248; (disposizione abrogata, ora il riferimento è all'art. 14 del d.lgs. n. 81 del 2008 - n.d.r.) (lettera così modificata dall'art. 3, comma 1, lettera e), d.lgs. n. 113 del 2007) m-bis) nei cui confronti, ai sensi dell'articolo 40, comma 9-quater, risulta l'iscrizione nel casellario informatico di cui all'articolo 7, comma 10, per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione dell'attestazione SOA; ai fini del rilascio (lettera così sostituita dall'art. 4, comma 2, lettera b), legge n. m-ter) di cui alla precedente lettera b) che, pur essendo stati vittime dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non risultino aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. La circostanza di cui al primo periodo deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato nell'anno antecedente alla pubblicazione del bando e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del

soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente all'Autorità di cui all'articolo 6, la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito dell'Osservatorio;

(lettera aggiunta dall'art. 2, comma 19, legge n. 94 del 2009, poi così modificata dall'art. 4, comma 2, lettera b), legge n. 106 del 2011) m-quater) che si trovino, rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale. (lettera aggiunta dall'art. 3, comma 1, legge n. 166 del 2009)

1-bis. Le cause di esclusione previste dal presente articolo non si applicano alle aziende o società sottoposte a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, o della legge 31 maggio 1965, n. 575 (ora artt. 20 e 24 del decreto legislativo n. 159 del 2011 - n.d.r.), ed affidate ad un custode o amministratore giudiziario, limitatamente a quelle riferite al periodo precedente al predetto affidamento, o finanziario (comma introdotto dall'art. 2, comma 19, legge n. 94 del 2009 poi così modificato dall'art. 4, comma 2, lettera b), legge n. 106 del 2011)

1-ter. In caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalto, la stazione appaltante ne dà segnalazione all'Autorità che, se ritiene che siano state rese con dolo o colpa grave in considerazione della rilevanza o della gravità dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione, dispone l'iscrizione nel casellario informatico ai fini dell'esclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto ai sensi del comma 1, lettera h), fino ad un anno, decorso il quale l'iscrizione è cancellata e perde comunque efficacia. (comma introdotto dall'art. 4, comma 2, lettera b), legge n. 106 del 2011, poi così modificato dall'art. 20, comma 1, lettera d), legge n. 35 del 2012)

- 2. Il candidato o il concorrente attesta il possesso dei requisiti mediante dichiarazione sostitutiva in conformità alle previsioni del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, in cui indica tutte le condanne penali riportate, ivi comprese quelle per le quali abbia beneficiato della non menzione. Ai fini del comma 1, lettera c), il concorrente non è tenuto ad indicare nella dichiarazione le condanne per reati depenalizzati ovvero dichiarati estinti dopo la condanna stessa, né le condanne revocate, né quelle per le quali è intervenuta la riabilitazione. Ai fini del comma 1, lettera g), si intendono gravi le violazioni che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse per un importo superiore all'importo di cui all'articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602; costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle relative all'obbligo di pagamento di debiti per imposte e tasse certi, scaduti ed esigibili. Ai fini del comma 1, lettera i), si intendono gravi le violazioni ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 210, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 266; i soggetti di cui all'articolo 47, comma 1, dimostrano, ai sensi dell' articolo 47, comma 2, il possesso degli stessi requisiti prescritti per il rilascio del documento unico di regolarità contributiva. Ai fini del comma 1, lettera m-quater), il concorrente allega, alternativamente: (comma così modificato dall'art. 1, comma 5, legge n. 44 del 2012)
- a) la dichiarazione di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile aver rispetto ad alcun soggetto, e di formulato l'offerta autonomamente: b) la dichiarazione di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto al concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile, formulato l'offerta autonomamente:
- c) la dichiarazione di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto al concorrente, in situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile, e di aver formulato l'offerta autonomamente.

Nelle ipotesi di cui alle lettere a), b) e c), la stazione appaltante esclude i concorrenti per i quali accerta che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi. La verifica e l'eventuale esclusione sono disposte dopo l'apertura delle buste contenenti l'offerta economica. (comma così sostituito dall'art. 4, comma 2, lettera b), legge n. 106 del 2011)

2-bis. La mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e delle dichiarazioni sostitutive di cui al comma 2 obbliga il concorrente che vi ha dato causa al pagamento, in favore della stazione appaltante, della sanzione pecuniaria stabilita dal bando di gara, in misura non inferiore all'uno per mille e non superiore all'uno per cento del valore della gara e comunque non superiore a 50.000 euro, il cui versamento è garantito dalla cauzione provvisoria. In tal caso, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni

necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. Nei casi di irregolarità non essenziali ovvero di mancanza o incompletezza di dichiarazioni non indispensabili, la stazione appaltante non ne richiede la regolarizzazione, né applica alcuna sanzione. In caso di inutile decorso del termine di cui al secondo periodo il concorrente è escluso dalla gara. Ogni variazione che intervenga, anche in conseguenza di una pronuncia giurisdizionale, successivamente alla fase di ammissione, regolarizzazione o esclusione delle offerte non rileva ai fini del calcolo di medie nella procedura, né per l'individuazione della soglia di anomalia delle offerte. (comma introdotto dall'art. 39, comma 1, legge n. 114 del 2014)

- 3. Ai fini degli accertamenti relativi alle cause di esclusione di cui al presente articolo, si applica l'articolo 43 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445; resta fermo per le stazioni appaltanti e per gli enti aggiudicatori l'obbligo di acquisire d'ufficio il documento unico di regolarità contributiva. In sede di verifica delle dichiarazioni di cui ai commi 1 e 2 le stazioni appaltanti chiedono al competente ufficio del casellario giudiziale, relativamente ai candidati o ai concorrenti, i certificati del casellario giudiziale di cui all'articolo 21 del d.P.R. 14 novembre 2002, n. 313, oppure le visure di cui all'articolo 33, comma 1, del medesimo decreto n. 313 del 2002. (comma così modificato dall'art. 31, comma 2, lettera a), legge n. 98 del 2013)
- 4. Ai fini degli accertamenti relativi alle cause di esclusione di cui al presente articolo, nei confronti di candidati o concorrenti non stabiliti in Italia, le stazioni appaltanti chiedono se del caso ai candidati o ai concorrenti di fornire i necessari documenti probatori, e possono altresì chiedere la cooperazione delle autorità competenti.
- 5. Se nessun documento o certificato è rilasciato da altro Stato dell'Unione europea, costituisce prova sufficiente una dichiarazione giurata, ovvero, negli Stati membri in cui non esiste siffatta dichiarazione, una dichiarazione resa dall'interessato innanzi a un'autorità giudiziaria o amministrativa competente, a un notaio o a un organismo professionale qualificato a riceverla del Paese di origine o di provenienza."

L'inesistenza delle cause di esclusione ed il possesso dei requisiti richiesti, è attestato dai partecipanti mediante "Dichiarazione sostitutiva" resa in conformità alle disposizioni del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, nella quale devono essere riportate anche eventuali condanne per le quali si sia beneficiato della non menzione (a tal fine si consiglia di richiedere una "visura" ai sensi dell'art. 33 del decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313 - Testo Unico sul Casellario - per prendere visione di tutte le iscrizioni esistenti presso il casellario giudiziale. La richiesta di visura non necessita alcuna motivazione e il suo rilascio non è soggetto al pagamento di diritti o bolli (fonte Ministero della Giustizia).

Alla dichiarazione sostitutiva deve essere allegata la fotocopia del documento di identità del sottoscrittore in corso di validità.

Si precisa che, qualora l'offerente non possa dichiarare (ex D.P.R. n. 445/2000) l'inesistenza di situazioni di controllo di cui all'art. 2359 del c.c., come richiesto dal punto m-quater) del precitato art. 38, può attestare la situazione di controllo o la sussistenza di una qualsiasi altra relazione – anche di fatto - con altri soggetti partecipanti alla medesima gara e contestualmente dichiarare che il rapporto di controllo e/o relazione è ininfluente nella formulazione dell'offerta presentata. Tale dichiarazione deve essere accompagnata dai documenti utili a dimostrare quanto attestato, che devono essere inseriti in apposita busta chiusa e sigillata (con ceralacca o strumento equivalente), controfirmata sui lembi di chiusura dal legale rappresentante o persona autorizzata ad impegnare validamente l'offerente, riportante l'indicazione "documenti ex art. 2359 c.c." ed – a sua volta - inserita nella Busta A – documentazione amministrativa.

Si comunica che la C.C.I.A.A., attraverso le competenti autorità o soggetti, si riserva la possibilità di verificare quanto dichiarato in sede di gara.

Al fine di evitare errori e omissioni, che comporterebbero l'esclusione dalla gara, i partecipanti sono invitati ad utilizzare i modelli di dichiarazione sostitutiva predisposti dalla C.C.I.A.A..

#### Art. 7 - Modalità e termine di presentazione delle domande

I soggetti che intendono partecipare alla presente gara devono presentare a propria cura, rischio e spese un plico chiuso, sigillato (con ceralacca o strumento equivalente) e controfirmato sui lembi di chiusura dal legale rappresentante o persona autorizzata ad impegnare validamente l'offerente, secondo le modalità indicate di seguito.

Detta documentazione **deve pervenire** al seguente indirizzo:

## Camera di Commercio I.A.A. di Trento Servizio Protocollo (primo piano) via Calepina, 13 - 38122 TRENTO

#### perentoriamente entro

#### le ore 12.00 del giorno //// /////|\\\\\\ ///////

Il plico potrà essere inoltrato secondo una delle seguenti modalità:

- mediante il servizio postale;
- mediante corrieri specializzati;
- mediante consegna a mano al Servizio Protocollo camerale all'indirizzo precitato, il quale rilascerà apposita ricevuta.

#### AVVERTENZA:

In nessun caso sarà tenuto in considerazione il timbro postale.

Non saranno prese in considerazione le offerte, anche se sostitutive o aggiuntive di quelle precedentemente inviate, che pervengano alla C.C.I.A.A. dopo la scadenza del termine sopraindicato.

Si ricorda inoltre che il recapito del plico è ad esclusivo rischio del mittente, pertanto non potranno essere ammessi alla gara i soggetti i cui plichi perverranno all'Amministrazione appaltante dopo la scadenza del termine sopra indicato e questo anche qualora il loro mancato o tardivo inoltro sia dovuto a cause di forza maggiore o per caso fortuito o per fatto imputabile a terzi.

#### Art. 8 - Richieste di chiarimenti e accesso alla documentazione

Le richieste di chiarimento devono pervenire per iscritto a mezzo fax o posta elettronica agli indirizzi riportati nella Premessa.

Tali richieste devono pervenire entro 6 (sei) giorni naturali consecutivi dal temine indicato all'art. 7 delle presenti Norme; la C.C.I.A.A. provvederà a dare risposta entro 3 (tre) giorni dalla scadenza del termine stabilito per la ricezione delle offerte.

L'Amministrazione non assume responsabilità di alcun genere per le richieste non formulate per iscritto.

L'accesso alla documentazione inerente la presente gara è disciplinato dall'art. 13 del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m..

#### SEZIONE II – DOCUMENTI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA GARA

#### Art. 9 - Indicazioni generali

Nel plico – a pena esclusione – dovrà essere inserita la documentazione di seguito indicata:

documentazione amministrativa
 offerta tecnica
 offerta economica
 BUSTA A
 BUSTA B
 BUSTA C

Le buste dovranno essere, a loro volta, chiuse, sigillate (con ceralacca o strumento equivalente) e controfirmate sui lembi di chiusura dal legale rappresentante o persona autorizzata ad impegnare validamente l'offerente e dovranno riportare la ragione sociale del soggetto offerente.

Su ciascuna busta dovrà essere riportata la dicitura che ne identifica il contenuto: BUSTA A - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA, BUSTA B - OFFERTA TECNICA, BUSTA C - OFFERTA ECONOMICA.

N.B.: La mancanza delle diciture sopra richieste comporta <u>l'esclusione dalla gara</u> per l'impossibilità della C.C.I.A.A. di garantire il corretto svolgimento della procedura che prevede, nell'ordine, l'apertura delle buste contenenti la documentazione amministrativa (Busta A) e quindi quelle contenenti l'offerta tecnica (busta B) ed economica (Busta C).

Si rammenta inoltre che tutta la documentazione inserita nel plico:

- dovrà essere redatta in lingua italiana o, per i soggetti stranieri, corredata di traduzione giurata;
- dovrà essere sottoscritta da persona abilitata ad impegnare validamente il soggetto offerente, in qualità di legale rappresentante o procuratore del soggetto medesimo. Tale qualifica deve risultare dalla dichiarazione sostitutiva resa ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 ovvero da apposito titolo di legittimazione (procura o altro) prodotto in originale o in copia autenticata.

#### Art. 10 – Busta A) – documentazione amministrativa

Sulla BUSTA A – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA deve essere riportata la dicitura che ne identifica il contenuto "BUSTA A – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA" oltre alla ragione sociale/denominazione del soggetto offerente. Tale busta dovrà essere debitamente chiusa e sigillata (con ceralacca o strumento equivalente) e controfirmata sui lembi di chiusura dal legale rappresentante o persona autorizzata ad impegnare validamente l'offerente. La busta deve contenere:

**a)** Una <u>dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà</u> resa dal concorrente o da persona abilitata ad impegnare validamente lo stesso, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000.

Alla dichiarazione in parola deve essere allegata la copia fotostatica di un documento di identità, in corso di validità, del soggetto sottoscrittore.

Tale dichiarazione, che può essere redatta utilizzando il fac-simile predisposto dalla C.C.I.A.A. e allegato alle presenti Norme di Gara (all. 1) e deve contenere:

- per imprese italiane o straniere con stabile organizzazione in Italia, gli estremi di iscrizione al Registro delle Imprese della C.C.I.A.A. competente per territorio (per le imprese di altri Stati membri, non residenti in Italia, è richiesta l'iscrizione ad uno dei registri professionali o commerciali di cui all'allegato XI/c del D. Lgs. n. 163/2006), se l'offerente è un'impresa;
- 2. di essere iscritto all'ordine/collegio\_\_\_\_\_\_;
- 3. l'elencazione nominativa dei sotto indicati soggetti, precisandone le esatte generalità e la residenza:
  - per società di capitali: amministratori muniti di potere di rappresentanza;
  - per società di persona: S.n.c., tutti i soci S.a.s., soci accomandatari;
  - per imprese individuali: titolare dell'impresa
  - studi associati: le singole persone fisiche che compongono lo studio associato e l'indicazione del soggetto cui deve ricondursi la responsabilità in ordine alla gara e all'eventuale aggiudicazione
  - in tutti i casi precedenti: eventuali procuratori che rappresentino l'Impresa nella gara e/o direttori tecnici;
- 4. di non essere incorso in alcuna delle cause di esclusione di cui all'art. 38 del D. Lgs. n. 163/2006, il cui testo è riportato integralmente all'art. 6 delle presenti Norme di Gara L'offerente deve dichiarare inoltre:

- a. di avere perfetta conoscenza di tutte le condizioni e delle caratteristiche ambientali oltre alle circostanze - generali e particolari che influiranno nell'esecuzione del servizio oggetto della presente gara e di averne opportunamente tenuto conto nella redazione dell'offerta tecnica ed economica;
- b. di avere tenuto conto, nella formulazione dell'offerta, degli obblighi relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di condizioni di lavoro, di previdenza e assistenza previsti dalla normativa vigente in vigore nei luoghi di lavoro ove devono essere svolti i servizi oggetto della presente gara e di aver valutato congruamente i costi per la sicurezza specifici della propria attività;
- c. di aver preso atto che per il presente appalto non vi sono rischi da interferenze;
- d. di non partecipare alla presente gara anche in altre forme (art. 37, 7° comma, D. Lgs. n. 163/2006);
- e. che i legali rappresentanti o comunque persone autorizzate ad impegnare validamente l'offerente (punto b) della presente dichiarazione) non rivestono analogo ruolo con altro soggetto concorrente alla presente gara;
- f. di essere a conoscenza e accettare quanto previsto nel Codice di comportamento approvato dalla C.C.I.A.A. con deliberazione della Giunta camerale n. 22 del 3 marzo 2014 con particolare riferimento alle norme in materia di anticorruzione di cui alla L. n. 190/2012.
- g. di accettare integralmente le disposizione e norme contenute nel Capitolato Speciale d'Appalto (CSA).

#### N.B.:

- I soggetti partecipanti alla presente gara sono <u>invitati</u> ad utilizzare detti fac-simile (all. 1), al fine di evitare errori e/o omissioni, che comporterebbero l'esclusione dalla gara;
- La C.C.I.A.A. si riserva di accertare presso gli uffici competenti la veridicità di quanto dichiarato e, per tali controlli nei confronti dei soggetti non residenti in Italia, può essere chiesta la collaborazione dei soggetti offerenti e/o delle competenti autorità;
- Si rammenta che le dichiarazioni mendaci sono sanzionabili penalmente per il reato di falso ideologico e amministrativamente con la revoca dell'affidamento del contratto nel caso il concorrente risulti aggiudicataria della gara.
- **b)** Eventuale busta chiusa e sigillata contenente la documentazione richiesta dall'art. 38, comma 2, lettera b)
- **C)** Documento denominato "PASS<sub>OE</sub>" relativo alla gara n. /////////// ottenuto a seguito di registrazione al servizio AVC<sub>PASS</sub> (<a href="https://ww2.avcp.it/idp-sig/">https://ww2.avcp.it/idp-sig/</a> cfr. Deliberazione Avcp n. 111 del 20 dicembre 2012) con autorizzazione ad operare sul portale dell'AVCP

#### Art. 11 - Busta B) - offerta tecnica

Sulla BUSTA B – OFFERTA TECNICA deve essere riportata la dicitura che ne identifica il contenuto "BUSTA B - OFFERTA TECNICA" oltre alla ragione sociale/denominazione del soggetto offerente. Inoltre tale busta dovrà essere debitamente chiusa e sigillata (con ceralacca o strumento equivalente) e controfirmata sui lembi di chiusura dal legale rappresentante o persona autorizzata ad impegnare validamente l'offerente.

Nella busta deve essere inserito il documento denominato "Offerta tecnica" che può essere redatto sulla base del fac-simile predisposto dalla C.C.I.A.A. (Allegato n. 2) riportante la ragione sociale del soggetto offerente e la sottoscrizione dello stesso o di persona abilitata ad impegnare validamente l'offerente. L'offerta tecnica ha per oggetto il miglioramento dei requisiti minimi indicati nello schema di Capitolato Speciale d'Appalto e di cui all'art. 5, lettera b) delle presenti Norme.

#### Si precisa che:

- la mancanza del documento denominato "Offerta tecnica" comporta l'esclusione dalla gara;
- la mancanza di uno o più degli elementi migliorativi sopra descritti <u>non comporta esclusione</u>, ma, in corrispondenza dell'elemento specifico, di un punteggio pari a zero;
- gli elementi migliorativi offerti in sede di gara costituiranno altrettante obbligazioni contrattuali e dovranno essere comprovati dall'aggiudicatario da idonea documentazione, la cui assenza o inadeguatezza sarà causa revoca dell'aggiudicazione in danno all'offerente e con le previsioni di cui all'art. 5, lettera c.

#### N.B.:

Al fine di evitare errori e/o omissioni nella predisposizione della documentazione richiesta nel presente articolo, si invitano i soggetti offerenti ad utilizzare il fac-simile allegato alle presenti Norme di Gara (Allegato n. 2)

#### Art. 12 - Busta C) - offerta economica

Sulla BUSTA C – OFFERTA ECONOMICA deve essere riportata la dicitura che ne identifica il contenuto "BUSTA C - OFFERTA ECONOMICA" oltre alla ragione sociale/denominazione del soggetto offerente. Inoltre tale busta dovrà essere debitamente chiusa e sigillata (con ceralacca o strumento equivalente) e controfirmata sui lembi di chiusura dal legale rappresentante o persona autorizzata ad impegnare validamente l'offerente. La busta deve contenere:

1. il documento denominato "Offerta economica", in regola con l'imposta di bollo, riportare la ragione sociale/denominazione e la firma del legale rappresentante o persona autorizzata ad impegnare validamente l'offerente. Dall'offerta economica deve risultare il corrispettivo richiesto per ogni singola ispezione così come descritta nello schema di Capitolato Speciale d'Appalto, comprese attività propedeutiche e successive all'ispezione, nonché dell'eventuali migliorie offerte, scritto in cifre e in lettere, con l'avvertenza che in caso di discordanza, la C.C.I.A.A. considererà valida l'espressione in lettere: l'importo offerto non potrà essere superiore alla base di gara di cui all'art. 5, lettera a) delle presenti Norme, pena esclusione.

Per una corretta valutazione economica si comunica che i verbali di sopralluogo complessivi – sulla base dei dati storici in possesso – che saranno richiesti dalla C.C.I.A.A. in un anno sono circa 830.

#### **AVVERTENZA:**

- Nell'elaborazione dell'offerta economica possono essere utilizzati il fac-simile predisposti dalla C.C.I.A.A e allegato alle presenti Norme di Gara (allegato n. 3).
- Non saranno ritenute valide, e pertanto escluse, le offerte condizionate, difformi dalle prescrizioni contenute nel Capitolato Speciale d'Appalto o espresse in modo indeterminato, nonché offerte che presentino importi superiori a quelli posti a base di gara.
- Ogni documento dal quale possano desumersi elementi di carattere economico dovrà, a pena di esclusione, essere inserito nella BUSTA C OFFERTA ECONOMICA.
- L'offerta economica deve essere redatta in lingua italiana, su carta legale o resa legale.

#### SEZIONE III - ULTERIORI DISPOSIZIONI

## Art. 13 – Ulteriori disposizioni per la partecipazione dei Raggruppamenti Temporanei di Impresa (R.T.I.)

La partecipazione alla gara da parte dei Raggruppamenti Temporanei di Impresa (R.T.I.) è disciplinata dall'art. 37 del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m. Le imprese raggruppate sono responsabili in solido nei confronti della C.C.I.A.A., nonché nei confronti dei subappaltatori e dei fornitori.

Le imprese raggruppate devono possedere singolarmente i requisiti di cui all'art. 6 delle presenti Norme di Gara.

Alla gara possono partecipare sia gli R.T.I. non ancora formalmente costituiti sia quelli già formalmente costituiti.

Gli R.T.I. **non ancora formalmente costituiti**, pena esclusione dalla gara, dovranno integrare la documentazione di cui agli artt. 9 e seguenti delle presenti Norme come di seguito specificato:

- 1. la dichiarazione di cui all'art. 10, lettera A. (da inserire nella Busta A documentazione amministrativa), con allegata fotocopia del documento di identità in corso di validità del sottoscrittore, deve essere resa da ciascuna delle imprese partecipanti al R.T.I.; tale dichiarazione deve inoltre contenere quanto segue:
  - a) l'indicazione dell'impresa mandataria/capogruppo e di quelle mandanti;
  - b) l'impegno, in caso di aggiudicazione, a costituire il R.T.I. conferendo il mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa identificata come capogruppo, la quale poi stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e delle imprese mandanti;
  - c) espressa indicazione delle parti di servizio che saranno eseguite da ciascuna delle Imprese partecipanti al R.T.I. e di conformarsi alle disposizioni dell'art. 37 D. Lgs. 163/2006;
- 2. il plico contente la documentazione di gara e le buste A), e B) (rispettivamente, documentazione amministrativa ed offerta economica) devono recare la ragione sociale di tutte le imprese partecipanti al R.T.I. e la sottoscrizione sui lembi di chiusura del legale rappresentante o persona abilitata ad impegnare validamente il R.T.I.;
- 3. tutta la documentazione costituente e l'offerta economica (art. 11), deve riportare l'intestazione di tutte le imprese partecipanti al R.T.I. ed essere sottoscritta dal legale rappresentante (o persona abilitata ad impegnare validamente l'impresa) di ciascuna delle imprese partecipanti al R.T.I..

Gli R.T.I. **già formalmente costituiti** all'atto della partecipazione alla gara dovranno integrare la documentazione di cui agli artt. 9 e seguenti delle presenti Norme inserendo nella busta A – documentazione amministrativa il mandato speciale di rappresentanza conferito all'Impresa capogruppo e la relativa procura rilasciata al legale rappresentante della stessa, in originale o copia autentica, dal cui testo risulti:

- che le Imprese sono costituite in R.T.I. ai sensi dell'art. 37 del n. D.Lgs. 163/2006;
- che il R.T.I. persegue il fine di partecipare ad una o più gare, con l'espressa indicazione della presente gara;
- che l'offerta congiunta determina responsabilità solidale per tutte le imprese raggruppate nei confronti della stazione appaltante;
- che il mandato è gratuito e irrevocabile e che l'eventuale revoca anche se per giusta causa non ha effetto sulla committente:
- che alla capogruppo spetta la rappresentanza esclusiva, anche processuale, delle associate nei confronti della Committente in relazione all'appalto e fino all'estinzione di ogni rapporto;
- l'indicazione delle parti di servizio che saranno eseguite da ciascun componente il R.T.I.;
- la predetta documentazione dovrà integrare quella prevista dall'art. 10, lettera A., del presente Bando di Gara che dovrà essere presentata da ciascuna impresa costituente il RTI:
- le offerte economiche (busta C) potranno essere sottoscritte solo dal legale rappresentante o persona autorizzata ad impegnare validamente l'impresa capogruppo.

La difformità del mandato di rappresentanza a quanto sopra descritto comporta l'esclusione dalla gara del R.T.I., fatta salva la possibilità di riammissione nel caso in cui tutte le Imprese partecipanti abbiano adempiuto alle prescrizioni previste per gli R.T.I. non ancora formalmente costituiti ed elencate ai precedenti punti (dal n. 1 al n. 4) del presente articolo.

#### NR:

Si ricorda che le Imprese raggruppate hanno il divieto di concorrere singolarmente, in altri raggruppamenti o in qualsiasi altra forma. L'eventuale violazione di tale divieto comporta l'esclusione sia della singola impresa che del raggruppamento.

#### Art. 14 - Subappalto

Non è ammesso il ricorso al subappalto, stante la particolarità del servizio richiesto e le connesse responsabilità.

#### **SEZIONE IV - PROCEDURA DI GARA**

#### Art. 15 - Prima seduta di gara

La prima seduta di gara è fissata per il giorno /////////////// ad ore 9.30 presso la sede della C.C.I.A.A. – sita in Trento via Calepina, 13.

La seduta è pubblica; sono ammessi a presentare eventuali osservazioni esclusivamente i soggetti muniti di idoneo documento comprovante la legittimazione ad agire in nome e per conto degli offerenti.

In occasione della prima seduta di gara vengono effettuate le operazioni di seguito indicate:

- verifica della integrità e regolarità formale dei plichi presentati entro il termine ultimo indicato dalle presenti "Norme" per presentare offerta, apertura degli stessi previa apposizione del visto e verifica dell'integrità delle buste in essi presenti (Busta A – documentazione amministrativa, Busta B - offerta tecnica e Busta C – offerta economica) con apposizione del visto sulle buste stesse:
- 2. apertura delle buste contenenti la documentazione amministrativa (Busta A) e verifica formale della documentazione in esse contenuta;
- 3. esclusione dei concorrenti che non abbiamo rispettato le prescrizioni delle presenti Norme ovvero assegnazione del termine di 5 giorni per la regolarizzazione con rinvio delle fasi seguenti della gara (si rammenta che il cd. soccorso istruttorio deve riferirsi a carenze puramente formali od imputabili ad errori solo materiali e non può riguardare produzioni documentali difformi dalle prescrizioni degli atti di gara, sanzionati con l'esclusione) previo il pagamento di una sanzione pecuniaria di Euro 400,00 (Quattrocento);
- 4. apertura delle buste contenenti l'offerta tecnica (Busta B) dei concorrenti ammessi al prosieguo della gara;
- 5. sigla e verifica della regolarità formale della documentazione in esse contenuta ed eventuale esclusione di concorrenti che non abbiamo rispettato le prescrizioni delle presenti Norme;
- 6. assegnazione dei punteggi sulla base di quanto stabilito all'art. 5 lettera b) della presenti Norme di Gara;
- 7. apertura delle buste contenenti l'offerta economica (Busta C) dei concorrenti ammessi al prosieguo della gara;
- 8. lettura delle offerte economiche presentate;
- 9. assegnazione dei punteggi sulla base di quanto stabilito all'art. 5 lettera a) della presenti Norme di Gara:
- 10. formazione della graduatoria (mediante la somma del punteggio ottenuto da ciascun offerente per l'offerta tecnica ed economica presentata) delle offerte ammesse.

Nel caso in cui, ai sensi del successivo articolo, si dovesse procedere alla valutazione dell'anomalia dell'offerta la seduta di gara verrà sospesa per consentire l'avvio del procedimento di verifica, secondo i tempi e le modalità di cui agli artt. 86 e seguenti del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.. Ultimato tale procedimento la C.C.I.A.A. provvederà a convocare una seconda seduta di gara nel corso della quale renderà note le valutazioni effettuate in merito all'offerta ritenuta anormalmente bassa.

Nel caso in cui due o più concorrenti siano stati poste a pari merito al primo posto nella graduatoria si procede - nel corso della medesima seduta - ad estrazione a sorte del soggetto provvisoriamente aggiudicatario (art. 77 del R.D. n. 827/1924).

Il servizio è aggiudicato anche se perviene un'unica offerta purché la stessa sia ritenuta, conforme e rispondente alle esigenze della C.C.I.A.A. che si riserva di non aggiudicare il servizio qualora sia venuto meno il proficuo esperimento della gara e l'aggiudicazione della stessa.

Fatte salve le espresse ipotesi di esclusione previste dalle presenti Norme, è possibile disporre l'esclusione dalla gara qualora sia venuto meno il serio e proficuo svolgimento della gara stessa, la "par condicio" dei concorrenti e le norme poste a tutela della segretezza dell'offerta.

#### Art. 16 - Verifica delle offerte anormalmente basse

L'individuazione dell'offerta anomala avviene nel rispetto delle norme contenute negli artt. 86 e seguenti del D. Lgs n. 163/2006 e s.m.

Vengono sottoposte alla verifica dell'anomalia le offerte che presentino sia il punteggio relativo al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione, pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti nelle presenti Norme di Gara (art. 86, comma 2, del D. Lgs. n. 163/2006).

In ogni caso la C.C.I.A.A. può valutare la congruità dell'offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa.

Individuate le offerte da considerare anormalmente basse, la C.C.I.A.A. invita i soggetti offerenti a fornire le giustificazioni relativamente all'offerta secondo le modalità e con i tempi di cui all'art. 88 del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.

#### N.B.:

Al riguardo si ricorda che non sono ammesse giustificazioni in relazione a trattamenti salariali minimi inderogabili stabiliti dalla legge o da fonti autorizzate dalla legge (art. 87 – 3 comma – D. Lgs. n. 163/2006). Parimenti non possono essere oggetto di giustificazione gli importi riferiti agli oneri per la sicurezza (art. 87 – comma 4 – D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.).

#### Art. 17 – Aggiudicazione definitiva e sottoscrizione del contratto

L'aggiudicazione definitiva avviene con apposito provvedimento al termine delle operazioni di cui ai precedenti articoli, esperite le eventuali verifiche sull'anomalia dell'offerta ed i controlli sulle dichiarazioni presentate in sede di gara dal concorrente risultato primo in graduatoria.

Ai sensi dell'art. 11 del D. Lgs. 163/2006 e s.m., i contratti con i soggetti aggiudicatari dovranno essere stipulati entro 60 (sessanta) giorni dall'efficacia dell'aggiudicazione definitiva e comunque non prima di 35 (trentacinque) giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni di cui al 5° comma dell'art. 79 del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m..

#### SEZIONE V - ADEMPIMENTI SUCCESSIVI ALL'AGGIUDICAZIONE E NORME FINALI

#### Art. 18 – Verifica dei requisiti

La C.C.I.A.A procede, anche attraverso il sistema AVC<sub>PASS</sub>, nei confronti dell'aggiudicatario, alla verifica dei requisiti dichiarati in sede di gara, disponendo l'acquisizione d'ufficio della seguente documentazione:

- 1. attestazione generale del casellario giudiziale e carichi pendenti riferiti ai soggetti indicati all'art. 10, lettera a)- punto 6. del presente documento;
- 2. DURC o dichiarazioni equivalenti attestanti la regolare posizione dell'impresa nei riguardi degli obblighi assicurativi e contributivi;
- 3. informazione antimafia prevista dal D.P.R. 3 giugno 1998 n. 252 recante "Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti relativi al rilascio delle comunicazioni e delle informazioni antimafia";
- 4. certificazione rilasciata dai competenti uffici provinciali attestanti l'ottemperanza dell'Impresa aggiudicataria alle norme di cui alla legge 12 marzo 1999 n. 68 recante "Norme per il diritto al lavoro dei disabili";
- 5. attestazione rilasciata dalla competente Agenzia delle Entrate attestante la regolarità dell'Impresa per quanto riguarda il pagamento di imposte e tasse;

6. iscrizione al Registro delle Imprese rilasciato dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura ovvero iscrizione al competente ordine/collegio.

Nel caso in cui l'aggiudicatario sia un R.T.I., un consorzio o uno studio associato le verifiche relative ai requisiti richiesti saranno svolte nei confronti di tutti i soggetti che intrattengono rapporti con la C.C.I.A.A.

#### Art. 19 - Adempimenti a carico dell'aggiudicatario

Prima della sottoscrizione del contratto il concorrente risultato aggiudicatario deve:

- 1. effettuare il versamento delle eventuali spese contrattuali (l'imposta di bollo) nell'importo che sarà richiesto dalla C.C.I.A.A.;
- 2. trasmettere la documentazione comprovante la costituzione del DEPOSITO CAUZIONALE definitivo nel rispetto dell'art. 113 del D. Lgs. n. 163/2006, pari al 10% (dieci percento) dell'importo contrattuale.

Il deposito cauzionale è richiesto a titolo di garanzia per l'adempimento di tutte le obbligazioni dell'aggiudicatario nell'esecuzione del contratto.

La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia alla preventiva escussione del debitore principale e la rinuncia al beneficio di cui all'art. 1957 – 2. comma – del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni dietro semplice richiesta da parte della Camera di Commercio I.A.A. di Trento. Ai sensi dell'art. 40 – 7° comma – del D. Lgs. n. 163/2006, i soggetti in possesso della certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee UNI CEI ISO 9000 ovvero la dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati di tale sistema, possono presentare la cauzione definitiva nell'importo ridotto del 50%, previa presentazione di idonea documentazione comprovante il possesso della certificazione in parola.

3. Provvedere alla sottoscrizione e stipulazione del contratto di appalto: qualora il concorrente risultato aggiudicatario non aderisca, salvo casi di forza maggiore, all'invito di stipulare il contratto di appalto conseguente all'aggiudicazione entro il termine stabilito e comunicato o rifiuti o impedisca la stipulazione stessa, oppure l'Autorità prefettizia comunichi cause ostative alla stipulazione dello stesso contratto d'appalto ai sensi del D.P.R. n. 252/1998 ed in ogni altro caso in cui non si possa addivenire alla stipula del contratto per fatto imputabile al concorrente, la C.C.I.A.A. provvederà all'irrogazione delle sanzioni previste dalle leggi vigenti in materia.

L'insussistenza dei requisiti di partecipazione o la sussistenza di cause di esclusione, in contrasto con le dichiarazioni prodotte in sede di gara, comporta la pronuncia, con atto motivato, di decadenza dall'aggiudicazione ed aggiudicazione al concorrente che segue nella graduatoria. Il medesimo effetto consegue la mancata produzione della documentazione o l'inosservanza degli adempimenti richiesti all'aggiudicatario.

Si rammenta, ancora una volta, che le dichiarazioni mendaci sono sanzionabili penalmente per il reato di falso ideologico e amministrativamente la revoca dell'affidamento del contratto nel caso l'Impresa risulti aggiudicataria della gara.

#### Art. 20 – Documentazione che deve essere presentata dai R.T.I.

Nel caso in cui l'aggiudicazione sia stata effettuata nei confronti di un R.T.I., per il tramite dell'impresa mandante, si precisa che:

- la documentazione e gli adempimenti di cui ai numeri 1 e 2 dell'art. 19 delle presenti Norme di Gara sono richieste alla sola mandataria in nome e per conto proprio e delle mandanti.

La C.C.I.A.A. richiede, inoltre, al R.T.I., la presentazione della seguente documentazione:

- il <u>mandato collettivo speciale</u> conferito all'Impresa capogruppo dalle Imprese mandanti, risultante da scrittura privata autenticata (oppure da copia autenticata della medesima), secondo la forma prevista dal Paese in cui il relativo atto è redatto, dal cui testo risulti espressamente:
  - che le Imprese partecipanti alla gara si sono costituite in Raggruppamento temporaneo;
  - che il predetto raggruppamento temporaneo fra Imprese è costituito in seguito ad aggiudicazione della gara oggetto delle presenti Norme;
  - che il mandato è gratuito ed irrevocabile e che la sua revoca per giusta causa non ha effetti nei confronti della C.C.I.A.A.;
  - che l'offerta delle imprese riunite comporta la responsabilità solidale nei confronti della C.C.I.A.A.:
  - che all'Impresa capogruppo spetta la rappresentanza esclusiva, anche processuale, delle Imprese mandanti nei confronti della C.C.I.A.A per tutte le operazioni e gli atti di qualsiasi natura dipendenti dal contratto e fino alla conclusione dello stesso. Tuttavia la C.C.I.A.A. può far valere direttamente le responsabilità a carico delle Imprese mandanti;
- la <u>procura</u> relativa al suddetto mandato risultante da ATTO PUBBLICO (oppure copia notarile dello stesso atto) in bollo.

È consentita la presentazione del mandato collettivo speciale e della procura relativa al mandato stesso in un unico atto redatto esclusivamente nella forma dell'atto pubblico.

#### Art. 21 - Ulteriori Informazioni

- Tutte le controversie che dovessero insorgere fra la C.C.I.A.A. e l'aggiudicatario del servizio saranno deferite all'autorità giudiziaria competente. Foro competente è in ogni caso quello di Trento.
- I dati acquisiti ai fini della presente procedura di gara saranno trattati secondo le regole dettate dal D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196. Al presente invito viene allegata l'informativa prevista dall'art. 13 del medesimo D. Lgs. n. 196/2003 (Allegato privacy).
- La gara è regolata da:
- della presenti Norme di Gara;
- dal Capitolato Speciale d'Appalto (CSA);
- dalla L.P. 19 luglio 1990, n. 23, successive modificazioni ed integrazioni;
- dal D.P.G.P. 22 maggio 1991, n. 10-40/Leg. regolamento di attuazione della L.P. n. 23/1990;
- dal D.Lgs 12 aprile 2006, n. 163 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE" e successive modificazioni ed integrazioni e relativo regolamento di esecuzione;
- dal D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;
- dalle norme riferibili al Codice civile.

Trento, marzo 2015

Il Segretario Generale dott. Mauro Leveghi

#### ALLEGATI:

- ➤ <u>Allegato 1</u>: Fac-simile di dichiarazione sostitutiva resa dal soggetto offerente concernente il possesso dei requisiti richiesti per la partecipazione alla gara
- > Allegato 2: Fac-simile di offerta tecnica
- > Allegato 3: Fac-simile di offerta economica
- Allegato privacy

## Allegato n. 1 - fac-simile di dichiarazione sostitutiva da inserire nella Busta A – documentazione amministrativa (art. 10 Norme Gara)

	Intestazione dell'offerente
	Spett.le CAMERA DI COMMERCIO I.A.A. via Calepina, 13 38122 TRENTO TN
OC	GGETTO: dichiarazioni ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 attestante il possesso dei requisiti di ordine generale ex art. 38 d.lgs. 163/2006 – Confronto concorrenziale per i servizi di accertamento ispettivo nei confronti di tutti i soggetti viticoltori che compongono la filiera delle DOC "Trento", "Trentino", "Teroldego Rotaliano", "Casteller" e delle IGT "Vigneti delle Dolomiti" e "Vallagarina" per le attività di campagna contemplate nel Piano dei Controlli di cui al DM n. 794 del 14 giugno 2012. – Periodo 1 giugno 2015-31 maggio 2017 – CIG n. 61864514DD
(co (co	a sottoscritto/a
in	qualità di
	F.:partita l.v.a.:de legale:
•	mune) (cap) (prov.) (via)
<u>do</u>	micilio:
	mune) (cap) (prov.) (via)
(se	e diverso dalla sede legale)
Re	ecapiti telefonici: (fisso) (cell.)
	mail:
ро	sta Elettronica Certificata (PEC):• fax n.:
	nsapevole delle conseguenze penali ed amministrative previste per il rilascio di dichiarazioni endaci e false, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, sotto la propria responsabilità
	DICHIARA
h.	che l'Impresa è iscritta al Registro delle Imprese della C.C.I.A.A. di
	e/ovvero

		□ di essere in possesso del titolo di studio di	
		□ di essere iscritto all'Ordineal nal n	
i.	che	i sotto indicati soggetti rivestono le qualifiche di¹:	
		titolare o direttore tecnico (per impresa individuale):	
		soci o direttore tecnico (per S.N.C.) soci/socio accomandatario o direttore tecnico (per S.A.S.):	∍r
		amministratori muniti del potere di rappresentanza o socio unico, ovvero socio maggioranza in caso di società con meno di quattro soci (per altri tipi di Società o Consorzi):	
		direttore/i tecnico (eventuale):	
		procuratore/i che rappresenti l'Impresa nella presente di gara (eventuale):	
C.		e l'Impresa non è in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo e d n avere in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;	ik
d.	ded n. 3 20	l'impresa non è sottoposta a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 12-sexies de reto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992 56, o della legge 31 maggio 1965, n. 575 (ora artt. 20 e 24 del decreto legislativo n. 159 de 1.), ovvero di essere affidata ad un custode o amministratore giudiziario o finanziario da	2, el
e		, nei propri confronti e dei soggetti precitati (punto b), non sono <b>pendenti</b> procedimenti pe	٦r
0.	ľap n.	plicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'art. 3 della Legge 27 dicembre 1956 423 (ora art. 6 del d.lgs. n. 159/2011) o di una delle cause ostative previste dall'art. 10 dell ge 31 maggio 1965, n. 575 (ora art. 67 del d.lgs. n. 159/2011) "Disposizioni contro la mafia	б, la
	٥٧١	ero:	
	alle	il sottoscritto non è a conoscenza di quanto indicato al presente punto e che a tal fin ga separate dichiarazioni rese da uno o più soggetti indicati al punto b.e indicati d uito:	
f.	cor irre	, nei propri confronti e dei soggetti precitati (punto b), non è stata pronunciata sentenza co danna passata in giudicato o che non è stato emesso decreto penale di condanna divenut vocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 de ice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidon	o el

Indicare, per ciascun soggetto, le esatte generalità, codice fiscale e la residenza, in caso di impresa <sup>2</sup> Specificare la diversa situazione in cui si trova l'impresa (ex D. Lgs n. 163/2006, art. 38, comma 1bis). <sup>3</sup> Specificare i nominativi dei soggetti che producono separata dichiarazione.

sulla moralità professionale o che non è stata pronunciata sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio,

quali definiti dagli atti comunitari citati all'art. 45, paragrafo 1, Direttiva CE 2004/184 ovvero: che il sottoscritto non è a conoscenza di quanto indicato al presente punto e che a tal fine allega separate dichiarazioni rese da uno o più soggetti indicati al punto b.e indicati di seguito: 5, g. che il/i soggetto/i di seguito indicato/i ..... è/sono cessato/i dalla carica di ......nell'anno antecedente la data della pubblicazione del bando e che è/sono stato/i condannato/i per reati gravi di cui al punto precedente e che l'Impresa ha adottato i seguenti atti o misure di completa ed effettiva dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata del soggetto indicato (specificare)<sup>7</sup>: h. che, fermo restando quanto dichiarato, nei propri confronti e nei confronti dei soggetti ci cui alla lettera b) non sussiste, nell'anno antecedente alla pubblicazione delle presenti Norme, alcuna richiesta di rinvio a giudizio supportata da indizi dai quali emerga che i soggetti precitati abbiano omesso di denunciare all'autorità giudiziaria il fatto di essere stati vittime dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del Codice Penale aggravati ai sensi dell'art. 7 del D.L. 13.05.1991, n. 152 (convertito, con modificazioni, dalla Legge 12.07.1991, n. 203), salvo che ricorrano i casi previsti dall'art. 4, primo comma, della Legge 24 novembre 1981, n. 689; ovvero: che il sottoscritto non è a conoscenza di quanto indicato al presente punto e che a tal fine allega separate dichiarazioni rese da uno o più soggetti indicati al punto b.e indicati di seguito: che, nei propri confronti e dei soggetti di cui alla lettera b) - specificare i nominativi, sono state emesse le seguenti condanne per i quali si sia beneficiato della non menzione (art. 38, comma D.Las. 

ovvero:

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> l'esclusione e il divieto in ogni caso non operano quando il reato è stato dichiarato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Specificare i nominativi dei soggetti che producono separata dichiarazione.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Indicare, per ciascun soggetto, le esatte generalità, codice fiscale e la residenza.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> ai sensi del comma 2 dell'art. 38 del D. Lgs. n. 163/2006, così come modificato dal DL n. 70/2011, non vanno indicate le condanne per reati depenalizzati ovvero dichiarati estinti dopo la condanna stessa, né le condanne revocate, né quelle per le quali è intervenuta la riabilitazione.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Specificare i nominativi dei soggetti che producono separata dichiarazione.

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> ai sensi del comma 2 dell'art. 38 del D. Lgs. 163/2006, così come modificato dal DL n. 70/2011, non vanno indicate le condanne per reati depenalizzati ovvero dichiarati estinti dopo la condanna stessa, né le condanne revocate, né quelle per le quali è intervenuta la riabilitazione.

	che il sottoscritto non è a conoscenza di quanto indicato al presente punto e che a tal fine allega separate dichiarazioni rese da uno o più soggetti indicati al punto be indicati di seguito:
j.	che l'Impresa non ha violato il divieto di intestazione fiduciaria posto dall'art. 17 della Legge 19 marzo 1990. n. 55 <sup>11</sup> ;
k.	che l'Impresa non ha commesso gravi infrazioni, debitamente accertate, in materia di sicurezza e di ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro;
I.	che l'impresa o il dichiarante non si è resa/o colpevole, secondo motivata valutazione della C.C.I.A.A., di grave negligenza o malafede nell'esecuzione di prestazioni affidate dalla stessa e di non avere commesso errore grave nell'esercizio della propria attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte dell'Ente camerale medesimo;
m.	che l'Impresa o il dichiarante non ha commesso violazioni gravi <sup>12</sup> , definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle tasse, (secondo la legislazione italiana o, per le Imprese straniere, secondo quella dello Stato in cui sono stabilite),
	ovvero
n.	che l'Impresa o il dichiarante, ai sensi del comma 1-ter, non risulta iscritta nel casellario informatico, per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione in merito a requisiti e condizioni rilevanti per la partecipazione a procedure di gara, per l'affidamento di contratti pubblici (o subappalti);
Ο.	che l'Impresa o il dichiarante non è a conoscenza di cause ostative all'emissione del Durc regolare <sup>13</sup> o equivalente documento di regolarità contributiva:
	Al fine di consentire alla C.C.I.A.A. l'acquisizione del DURC – nell'ambito delle attività di verifica - si riportano i seguenti dati:
	datori di lavoro: soggetti che hanno alle dipendenze lavoratori subordinati e possono occupare anche lavoratori con rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, resa anche nella modalità a progetto, aventi per oggetto la prestazione di attività svolte senza vincolo di subordinazione
	matricola INPS : sede di
	dimensione aziendale:
	da 0 a 5
	numero dipendenti destinati al servizio:
	■ C.C.N.L. applicato:
	specificare i nominativi dei soggetti che producono separata dichiarazione.
	l'esclusione ha durata fino ad un anno decorrente dall'accertamento definitivo della violazione e va comunque

disposta se la violazione non è stata rimossa (comma 1-ter art. 38 d.lgs. 163/2006, così come modificato dall'art. 20,

d.lgs. 163/2006 così modificato dall'art. 1, comma 5 del D.L. n. 16/2012).

13 Si rimanda per i casi di violazioni ostative al rilascio del D.U.R.C. all'art. 2, comma 2 del D.L. 25 settembre 202, n. 210 (convertito con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 266).

comma 1, lettera d) del D.L. n. 5/2012).

12 Si intendono gravi le violazioni che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse per un importo superiore a Euro 10.000,00 (art. 48-bis, commi 1 e 2-bis, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602). Si intendono definitivamente accertate quelle violazioni relative all'obbligo di pagamento di debiti per imposte e tasse certi, scaduti ed esigibili (comma 2 art. 38 d.lgs. 163/2006 così modificato dall'art. 1. comma 5 del D.L. n. 16/2012).

		• Altro:
		(in caso di mancata iscrizione INPS, precisarne le ragioni con nota a parte da allegare alla presente, specificando anche il diverso fondo di iscrizione)
	□ C	he il <b>libero professionista</b> :
	:	Cassa previdenzialenumero di iscrizione:
	•	ppure Attestazione di non sussistenza dell'obbligo all'iscrizione, rilasciata dalla Cassa presso la quale il soggetto dichiara di non avere l'obbligo di iscrizione (da allegare)
p.	in ma poss relati assis	Impresa/il dichiarante non ha commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme ateria di sicurezza e ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in esso dell'Osservatorio; e che ha tenuto conto, nella formulazione dell'offerta, degli obblighi vi alle disposizioni in materia di sicurezza, di condizioni di lavoro, di previdenza e di stenza previsti dalla normativa vigente nel luogo dove devono prestarsi i servizi/fornitura tto della presente gara;
q.	che I	'Impresa/il dichiarante
		non è soggetta agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla Legge 68/1999 <sup>14</sup>
	ovve	ro
		è soggetta agli obblighi di assunzioni obbligatoria di cui alla Legge 68/1999 <sup>15</sup> e che ha ottemperato agli obblighi previsti dalla citata normativa;
r.	infori	l'Impresa, ai sensi dell'art. 40, comma 9-quater, non risulta iscritta nel casellario matico di cui all'art. 7, comma 10, per aver prodotto falsa documentazione o falsa arazione ai fini dell'eventuale rilascio dell'attestazione SOA;
S.	com	'Impresa non è soggetta all'applicazione di una delle sanzioni interdittive di cui all'art. 9, ma 2 lettera c), del D. Lgs. 8 giugno 2001 n. 231 e ss.mm. o di altra sanzione che comporti eto a contrarre con la Pubblica Amministrazione;
t.		'Impresa/il dichiarante, rispetto ad altro partecipante alla medesima gara (art. 38, comma Lgs. n. 163/2006):
		non si trova, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, che possa comportare l'imputabilità delle offerte ad un unico centro decisionale;
		di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, nei propri confronti, in una delle posizioni di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile e di aver formulato l'offerta autonomamente;
		di essere in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile con la l'impresa

per i concorrenti che occupano non più di 15 e da 15 fino a 35 dipendenti che non abbiano effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000).

To per i concorrenti che occupano più di 35 dipendenti e da 15 a 35 dipendenti, che abbiano effettuato una nuova assunzione dopo il 18 gennaio 2000.

dell'offerta;

#### DICHIARA INOLTRE

- di avere perfetta conoscenza di tutte le condizioni e delle caratteristiche ambientali oltre alle circostanze - generali e particolari che influiranno nell'esecuzione del servizio oggetto della presente gara e di averne opportunamente tenuto conto nella redazione dell'offerta tecnica ed economica;
- di avere tenuto conto, nella formulazione dell'offerta, degli obblighi relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di condizioni di lavoro, di previdenza e assistenza previsti dalla normativa vigente in vigore nei luoghi di lavoro ove devono essere svolti i servizi oggetto della presente gara e di aver valutato congruamente i costi per la sicurezza specifici della propria attività;
- di aver preso atto che per il presente appalto non vi sono rischi da interferenze;
- di non partecipare alla presente gara anche in altre forme (art. 37, 7° comma, D. Lgs. n. 163/2006);
- che i legali rappresentanti o comunque persone autorizzate ad impegnare validamente l'offerente (punto b) della presente dichiarazione) non rivestono analogo ruolo con altro soggetto concorrente alla presente gara;
- di essere a conoscenza e accettare quanto previsto nel Codice di comportamento approvato dalla C.C.I.A.A. con deliberazione della Giunta camerale n. 22 del 3 marzo 2014 con particolare riferimento alle norme in materia di anticorruzione di cui alla L. n. 190/2012.
- di accettare integralmente le disposizione e norme contenute nel Capitolato Speciale d'Appalto (CSA).

Luogo e data	
	Firma

→ Si allega fotocopia di un documento di identità in corso di validità.

### Allegato 2 – fac-simile offerta tecnica da inserire nella Busta B – Offerta tecnica (art. 11 Norme di Gara)

	intestazione					
				Spett.le CAMERA DI CO via Calepina, 13 38122 TRENTO		.A.
Oggetto:	soggetti vitico Rotaliano", "O di campagna	oltori che com Casteller" e de contemplate i	pongono la elle IGT "V nel Piano c	a filiera delle DO igneti delle Dolo	C "Trento", "Tr miti" e "Vallaga i al DM n. 794	ei confronti di tutti rentino", "Teroldeg arina" per le attivit del 14 giugno 201 1514DD
II/Ia sottos	scritto/a					
nato/a				il		
residente	in			via		,
nella s	ua qualità	di				
dell'impre	sa /studio asso	ociato				
con sede	in					
						n

### FORMULA LA SEGUENTE OFFERTA MIGLIORATIVA

oltre alle caratteristiche minime previste dal Capitolato Speciale d'Appalto ed in ordine alla previsioni dell'art. 5, lettera b. delle Norme di Gara:

# Allegato 2 – fac-simile offerta tecnica da inserire nella Busta B – Offerta tecnica (art. 11 Norme di Gara)

n.	tipologia	caratteristica minima	caratteristica migliorativa offerta	offerta
1.	tempi di consegna dei verbali di sopralluogo " <b>con rilievi</b> " in originale, debitamente sottoscritti (art. 1, comma 2, lettera a) del CSA)	entro e non oltre i <b>5</b> giorni naturali consecutivi dalla conclusione dell'attività ispettiva (data riportata sul verbale)	entro e non oltre 4 giorni naturali consecutivi dalla conclusione dell'ispezione  entro e non oltre i 3 giorni naturali consecutivi dalla conclusione dell'ispezione	
2.	tempi di consegna dei verbali di sopralluogo " <b>senza riliev</b> i" in originale, debitamente sottoscritti (art. 1, comma 2, lettera b) del CSA)	entro e non oltre i 10 giorni naturali consecutivi dalla conclusione dell'attività ispettiva (data riportata sul verbale)	entro e non oltre i 8 giorni naturali consecutivi dalla conclusione dell'ispezione entro e non oltre i 5 giorni naturali consecutivi dalla conclusione dell'ispezione  entro e non oltre i 3 giorni naturali consecutivi dalla conclusione dell'ispezione	
3.	numero di collaboratori impiegati nell'attività ispettiva iscritti all'ordine degli agronomi e forestali, al collegio dei periti agrari e periti agrari laureati, nonché al collegio degli agrotecnici e degli agrotecnici laureati		2 collaboratori  da 3 a 4 collaboratori  più di 4 collaboratori	
4.	tempi di consegna dei verbali di sopralluogo in originale, debitamente sottoscritti (art. 1, comma 3, lettera a) del CSA)	entro il 31 agosto di ciascun anno in una percentuale di almeno il 40 % del totale;	entro il 31 agosto di ciascun anno in una percentuale di almeno il 60 % del totale entro il 31 agosto di ciascun anno in una percentuale di almeno il 80 % del totale	
5.	mezzo utilizzato per gli spostamenti ispettivi (almeno un mezzo per l'intero "staff" dell'Affidatario)	utilizzo per gli spostamenti ispettivi di autovettura	euro 6 benzina + gpl/metano ibrida (benzina/gasolio + motore elettrica plug-in	
6.	anticipazione dei verbali " <b>con</b> rilievi" a mezzo fax/mail/pec		entro e non oltre il giorno successivo dalla conclusione dell'attività ispettiva (data riportata sul verbale)	

3.	nell'attività ispettiva iscritti all'ordine degli agronomi e forestali, al collegio dei periti agrari e periti agrari laureati, nonché al collegio degli agrotecnici e degli agrotecnici laureati		da 3 a 4 collaboratori più di 4 collaboratori	
4.	tempi di consegna dei verbali di sopralluogo in originale, debitamente sottoscritti (art. 1,	entro il 31 agosto di ciascun anno in una percentuale di almeno il 40 % del totale;	entro il 31 agosto di ciascun anno in una percentuale di almeno il 60 % del totale entro il 31 agosto di ciascun anno in	
	comma 3, lettera a) del CSA)		una percentuale di almeno il 80 % del totale	
5.	mezzo utilizzato per gli spostamenti ispettivi (almeno un mezzo per l'intero "staff" dell'Affidatario)	utilizzo per gli spostamenti ispettivi di autovettura	euro 6 benzina + gpl/metano ibrida (benzina/gasolio + motore elettrica plug-in	
6.	anticipazione dei verbali " <b>con</b> rilievi" a mezzo fax/mail/pec		entro e non oltre il giorno successivo dalla conclusione dell'attività ispettiva (data riportata sul verbale)	
	e documentazione (per	e quanto offerto costituis i punti n. 3 e 5.):	sce obbligazione con	trattuale, allega la
		ovvero		
legale rapossess servizio,	appresentante o soggo o delle caratteristiche r saranno in possesso	o notorio resa ai sensi de etto abilitato ad impegna migliorative offerte o che l dell'aggiudicatario entro 1 ggiudicazione ed in ogni ca	re validamente l'offe e stesse, nel caso di 5 giorni naturali cons	rente, attestante i aggiudicazione de ecutivi dalla dati d
		,lì		
	(luogo)	(data)	Firma del concor	rente
Allegati:	n			

#### Allegato 2 – fac-simile offerta tecnica

da inserire nella Busta B – Offerta tecnica (art. 11 Norme di Gara)

#### Si ricorda che:

- i. la presentazione del documento denominato "Allegato n. 2 offerta tecnica" è obbligatoria, pena esclusione, anche in assenza di elementi migliorativi;
- ii. per la presentazione dell'offerta tecnica non è necessario indicare caratteristiche migliorative per tutti gli elementi qualitativi: il concorrente ha la possibilità di presentare migliorie solo per alcune delle tipologie previste dall'art. 5, lettera b. delle presenti Norme. Per le tipologie per le quali non è presentata offerta migliorativa è sufficiente indicare "zero" o annullare la corrispondente casella: in tal caso il punteggio attribuito alla voce di riferimento sarà pari a 0 (Zero);
- iii. ogni elemento qualitativo migliorativo deve essere supportato, per i punti 3. e 5., da idonea documentazione redatta in lingua italiana. Tale documentazione deve essere strettamente pertinente ed immediatamente riferibile alla miglioria tecnica a cui si riferisce. La C.C.I.A.A. non valuterà e non attribuirà il relativo punteggio alle migliorie offerte per le quali la documentazione tecnica a supporto non sia agevolmente rilevabile e comprensibile.

In alternativa è ammessa la produzione di una dichiarazione sostituiva ai sensi degli artt. art. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, nella quale il concorrente, oltre a dichiarare gli elementi tecnici migliorativi offerti, dichiara di impegnarsi di produrre la copia della documentazione tecnica in caso di aggiudicazione nei termini e modalità previste dalle Norme di Gara.

		Allegato n. 3 — Fac-simile di offerta economica
		da inserire nella Busta C – offerta economica (art. 12 delle Norme di Gara)
	intestazione dell'offerente	Cnatt la
		Spett.le CAMERA DI COMMERCIO I.A.A.
		via Calepina, 13
		38122 TRENTO TN
Oggetto:	DOC "Trento", "Trentino", "Teroldego F	accertamento ispettivo nei confronti di tutti i soggetti viticoltori che compongono la filiera delle Rotaliano", "Casteller" e delle IGT "Vigneti delle Dolomiti" e "Vallagarina" per le attività di ontrolli di cui al DM n. 794 del 14 giugno 2012. – Periodo 1 giugno 2015 – 31 maggio 2017.
		Cod. fiscale
nato a	ili	, residente in,
nella sua q	ualità di	
		cod. fiscale
•		
con seae ir	1	viann.

visto ed accettato integralmente lo schema di capitolato speciale d'appalto integrato dalle migliorie offerte (cfr. offerta tecnica) che regola il servizio di cui all'oggetto:

## formula

la seguente offerta economica per ogni verbale di sopralluogo:							
Corrispettivo richiesto per ogni verbale di sopralluogo di cui all'art. 3 del Capitolato Speciale d'Appalto e alle disposizioni di cui al Piano di Controllo per le DOC/IGT di competenza della stessa Camera di Commercio I.A.A. di Trento ad esclusione dell'IVA e degli eventuali oneri previdenziali, massimo due decimali:							
Euro 🗆 🗆 , 🗆 🗆 (	in lettere						
Si dichiara inoltre che:  ai sensi dell'art. 86 del D. Lgs. n. 163/2006, il prezzo costituiscono la presente offerta in relazione al costo del lav	offerto per il servizio risulta congruo rispetto all'entità e le caratteristiche del servizio voro ed agli oneri per la sicurezza del concorrente.	o che					
,lì(luogo) (data)							
	Firma del concorrente						

#### Allegato 3 Fac-simile di offerta economica

Si rammenta che il corrispettivo massimo posto a base di gara è di Euro 50,00 (Cinquanta/00). I concorrenti che presentano un'offerta superiore verranno esclusi dalla gara. Nel caso in cui vengano utilizzati più di due cifre dopo la virgola si procederà al troncamento delle cifre superiori alle prime due.



#### CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA - TRENTO

#### **INFORMATIVA**

## ai sensi dell'art. 13 del Decreto Legislativo 30.6.2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali"

#### All'offerente

Con la presente La informiamo che il D. Lgs. n. 196/2003 garantisce che il trattamento dei dati si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza ed all'identità personale.

Il trattamento dei dati che intendiamo effettuare, pertanto, sarà improntato a liceità e correttezza nella piena tutela dei Suoi diritti ed in particolare della Sua riservatezza.

Ai sensi dell'art. 13 della normativa in parola, La informiamo che:

- 1) il trattamento ha le seguenti finalità: acquisizione delle informazioni necessarie alla valutazione della Sua capacità a presentare offerta;
- 2) il trattamento sarà effettuato con le seguenti modalità: i dati trasmessi saranno sottoposti all'esame della Commissione di gara affinché la stessa proceda alla valutazione dell'ammissibilità alla presentazione dell'offerta presentata. Al termine della procedura di gara i dati saranno conservati nell'archivio camerale e ne sarà consentito l'accesso secondo le disposizioni vigenti in materia. Fatto salvo il rispetto della normativa sul diritto di accesso, i dati stessi non saranno comunicati ad alcuno se non in base ad un obbligo di legge o in relazione alla verifica della veridicità di quanto dichiarato;
- 3) il conferimento dei dati è obbligatorio qualora Lei intenda partecipare alla gara oggetto del presente bando;
- 4) il rifiuto a rispondere comporterà l'impossibilità di ammetterLa alla procedura di gara oggetto del presente bando;
- 5) i dati potranno essere comunicati e diffusi secondo le modalità indicate al punto 2;
- 6) in relazione al trattamento Lei potrà esercitare i seguenti diritti e precisamente:
- **A)** il diritto di conoscere, mediante accesso gratuito al registro generale dei trattamenti tenuto dal Garante sulla base delle notificazioni ricevute, l'esistenza di trattamenti di dati che possono riguardarLa;
- **B)** il diritto di essere informato su:
  - il nome, la denominazione o la ragione sociale e il domicilio, la residenza o la sede del titolare;

- le finalità e modalità di trattamento;
- il nome, la denominazione o la ragione sociale e il domicilio, la residenza o la sede del responsabile.

#### C) il diritto di ottenere, a cura del titolare o del responsabile, senza ritardo:

- a. la conferma o meno dell'esistenza di dati personali che La riguardano, anche se non ancora registrati, e la comunicazione in forma intelligibile dei medesimi dati e della loro origine, nonché della logica e delle finalità su cui si basa il trattamento; la richiesta può essere rinnovata, salva l'esistenza di giustificati motivi, con intervallo non minore di novanta giorni;
- b. la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
- c. l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, qualora vi abbia interesse, l'integrazione dei dati;
- d. l'attestazione che le operazioni di cui ai precedenti punti b) e c) sono state portate a conoscenza anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si riveli impossibile o comporti un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato;
- **D)** il diritto di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che La riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
- E) il diritto di opporsi in tutto o in parte, al trattamento di dati personali che La riguardano, previsto ai fini di informazione commerciale o di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta ovvero per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale interattive e di essere informato dal titolare, non oltre il momento in cui i dati sono comunicati o diffusi, della possibilità di esercitare gratuitamente tale diritto;
  - il titolare del trattamento è: Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Trento, via Calepina n. 13 38122 Trento.

Trento, marzo 2015



#### Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Trento

1 101.11. /2010	Prot. n.	/2015
-----------------	----------	-------

## **SCHEMA** DI CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

SERVIZI DI ACCERTAMENTO ISPETTIVO NEI CONFRONTI DI TUTTI I SOGGETTI VITICOLTORI CHE COMPONGONO LA FILIERA DELLE DOC "TRENTO", "TRENTINO", "TEROLDEGO ROTALIANO", "CASTELLER" E DELLE IGT "VIGNETI DELLE DOLOMITI" E "VALLAGARINA" PER LE ATTIVITÀ DI CAMPAGNA CONTEMPLATE NEL PIANO DEI CONTROLLI DI CUI AL D.M. N. 794 DEL 14 GIUGNO 2012. PERIODO 1 GIUGNO 2015 – 31 MAGGIO 2017

#### CIG N. 61864514DD.

tra

е

///////////////////////////////////////	///////////////////////////////////////	//////// (di	seguito	denomina	ato Affidataı	rio) –
c.f.	///////////////////////////////////////	///////////////////////////////////////	//,	con	sede	а
///////////////////////////////////////	///////////////////////////////////////	//////////////////////////////////////	a ////////	///////////////////////////////////////	'11111111111111111111111111111111111111	///////
rappreser	ntato da _		nato	a		,
residente	in			c,f,		
iscritto al		della Provincia	a di	al	n	
vista la c	determinazion	e del	n.	di data	a	_, le
parti conv	vengono e stir	oulano quanto seg	ue			



### Art. 1 - Oggetto

- La C.C.I.A.A. affida a \_\_\_\_\_\_ l'appalto per l'esecuzione dei servizi diretti alla verifica ispettiva di aziende viticole sottoposte al controllo previsto dal Piano per accertare in campagna:
- La persistenza delle condizioni per l'iscrizione allo schedario viticolo con la verifica dell'osservanza delle disposizioni di tipo agronomico previste nel disciplinare di produzione;
- La verifica ante vendemmia per stimare la resa di uva per ettaro.
- 2. L'Affidatario è tenuto a consegnare l'originale del verbale di sopralluogo, e eventuale ulteriore documentazione ritenuta utile alla migliore comprensione della verifica ispettiva condotta, entro e non oltre quanto indicato dall'offerta tecnica dall'avvenuta conclusione dell'ispezione che coincide con la data della apposizione della firma delle parti riportata sul verbale di sopralluogo, in particolare:
- a) i verbali di sopralluogo "con rilievi", entro 5 giorni naturali consecutivi dalla data di apposizione della firma sul verbale stesso ovvero come da offerta tecnica;
- b) i verbali di sopralluogo "senza rilievi", entro 10 giorni naturali consecutivi dalla data di apposizione della firma sul verbale stesso, ovvero come da offerta tecnica;.



- L'Affidatario è tenuto alla consegna dei verbali di sopralluogo debitamente sottoscritti indipendentemente dalle tempistiche di cui sopra, entro:
- a) il 31 agosto di ciascun anno in una percentuale del 40% del totale ovvero della percentuale indicata nell'offerta tecnica;
- b) il 15 dicembre di ciascun anno la parte rimanente.
- 4. L'esito dei verbali "con rilievi" non saranno/saranno anticipati (come da offerta tecnica) a mezzo fax/mail/PEC fatta salva la successiva consegna degli originali, e l'eventuale ulteriore documentazione, che dovranno comunque essere prodotti entro e non oltre le tempistiche di cui alla precedente lettere a) del comma 2, del presente articolo.
- 5. L'Affidatario è altresì tenuto alla consegna entro il 10 gennaio dell'anno successivo a quello delle ispezioni condotte di un resoconto a consuntivo dettagliato (in formato Excel o foglio elettronico similare) e dal relativo file .pdf sottoscritto digitalmente, riportante, oltre alle anagrafiche dei viticoltori ed ai riferimenti catastali delle unità vitate controllate, la data di ispezione, il numero del verbale e le eventuali note rilevate.
- 6. L'Affidatario è tenuto, inoltre, a procedere ad ogni ulteriore adempimento inerente le generali funzioni di controllo in capo alla C.C.I.A.A., quando richiesto dal Comitato di Certificazione e il cui svolgimento rientri appieno nelle funzioni ispettive affidate.



- Il numero annuo delle ispezioni è stimato in 830 (ottocentotrenta) e riguardano le superfici vitate nelle aree geografiche del Trentino e limitrofe.

#### Art. 2 - Durata del contratto

 Il presente contratto avrà durata per il periodo 1° giungo 2015 al 31 maggio 2017. La C.C.I.A.A. verificata la qualità del servizio può provvedere al riaffidamento del servizio per ulteriori anni 2 (due).

### Art. 3 - Corrispettivo

- 2. Da una valutazione della natura e delle modalità di esecuzione dei servizi oggetto del presente atto, gli oneri per la sicurezza da rischi di natura interferenziale di cui all'art. 26, comma 5, del D. Lgs. n. 81/2008 e s.m., sono pari a zero. Sono stati rilevati solo rischi ordinari specifici connessi all'esercizio dell'attività dell'Affidatario, che, come tali, sono a carico dell'Affidatario medesimo e dallo stesso specificatamente considerati e ricompresi nel corrispettivo di cui al presente articolo. L'Affidatario non può richiedere alcun compenso aggiuntivo a quanto già pattuito al presente articolo.



## Art. 4 - Modalità, tempi di pagamento e tracciabilità

1. Non è previsto il pagamento né di anticipazioni né di acconti. La C.C.I.A.A. si impegna a liquidare, in via posticipata, il corrispettivo su base trimestrale, con riferimento all'attività effettivamente e regolarmente svolta nel periodo di riferimento, entro 60 (sessanta) giorni dalla data di ricevimento della fattura (fa fede la data del protocollo), ed in ogni caso a seguito degli adempimenti connessi alle verifica della regolarità contributiva e assistenziale. Sull'importo mensile sarà operata una ritenuta pari allo 0,50%, ai sensi dell'art. 4 comma 3, del DPR n. 207/2010, che sarà svincolata al termine del contratto previa acquisizione del D.U.R.C. Non saranno riconosciuti e liquidati servizi non compresi nel presente atto, se non preventivamente concordati ed autorizzati dalla C.C.I.A.A.. Nel caso in cui la fattura venga respinta perché incompleta, contestata o irregolare, il termine per il pagamento rimane sospeso fino all'avvenuta regolarizzazione. In tali casi di ritardo, l'Aggiudicatario dovrà continuare a fornire il servizio in oggetto alle medesime condizioni contrattuali.

#### Art. 5 – Obblighi dell'Affidatario

1. L'Affidatario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 e seguenti della Legge n. 136/2010 e s.m.,



dovrà assicurarsi che la propria controparte assuma espressamente tutti gli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari previsti all'art. 3 sopra citato, oltre a trasmettere alla C.C.I.A.A. copia del contratto stipulato con detta controparte. L'Affidatario si impegna a dare immediata comunicazione alla C.C.I.A.A. ed al Commissariato del Governo della provincia di Trento, notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

- 2. È, inoltre, a carico dell'Affidatario ogni onere strumentale ed organizzativo necessario per l'espletamento del servizio; lo stesso è obbligato ad eseguire quanto affidatogli secondo i migliori criteri per la tutela e il conseguimento del pubblico interesse, e secondo le indicazioni impartite dalla C.C.I.A.A., con obbligo di non aggravare gli adempimenti e le procedure che competono a quest'ultima.
- L'Affidatario deve dotarsi della documentazione necessaria quale, ad esempio, visure catastali e mappe catastali, affinché le superfici fondiarie interessate vengano individuate sul campo.
- 4. L'Affidatario, nello svolgimento dell'attività oggetto del presente atto, deve rispettare tutte le leggi vigenti in materia vitivinicola, in specie il Regolamento (CE) n. 1308/13 del 17 dicembre 2013 (OCM unica); il D. Lgs. 8 aprile 2010, n. 61 "Tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, in attuazione dell'art. 15 della Legge 7 luglio 2009, n. 88"; il Decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali n. 794



del 14 giugno 2012 "Approvazione dello schema di piano dei controlli, in applicazione dell'articolo 13, comma 17, del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61 recante la tutela delle D.O.", nonché qualsiasi altra norma di riferimento, assunta anche in sede provinciale, applicabile al caso di specie.

### Art. 6 - Obblighi della C.C.I.A.A.

 La C.C.I.A.A., attraverso il proprio Ufficio Agricoltura – Ambiente provvede a mettere a disposizione dell'Affidatario il materiale di cui dispone relativamente al campione oggetto di verifica; tale materiale consiste in documentazione elaborata sia su supporto informatico che cartaceo.

### Art. 7 - Variazione prestazioni e corrispettivo

- 1. Ai sensi del 4° comma dell'art. 5 della L.P. n. 23/1990, l'Affidatario è vincolato al rispetto del presente contratto anche a seguito della variazione (sia in aumento che in diminuzione) delle prestazioni previste nel presente atto entro il limite di un quinto delle stesse. Ogni eventuale modifica e/o integrazione delle prestazioni oggetto del presente atto deve essere concordata per iscritto.
- 2. Ai sensi dell'articolo 1, comma 8, del D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazione nella L. 7 agosto 2012, n. 135, il presente contratto è sottoposto a condizione risolutiva nel caso di attivazione di convenzione da parte di CONSIP e/o della centrale di committenza provinciale che preveda corrispettivi più vantaggiosi per la C.C.I.A.A.
- In tal caso, l'Impresa ha la possibilità di proseguire nell'esecuzione del presente atto accettando il ridimensionamento dei corrispettivi,



- adeguandoli a quelli della convenzione divenuta nel frattempo attiva.
- 4. Il corrispettivo pattuito potrà essere inoltre sottoposto a revisione periodica ai sensi dell'art. 115 del D.Lgs.163/2006 e s.m., qualora i medesimi si discostino da quelli risultanti dall'applicazione dei costi standardizzati elaborati dalla sezione centrale dell'Osservatorio dei Contratti Pubblici, ai sensi dell'art. 7, comma 4, lettera c) e comma 5 del citato D.Lgs. 163/2006. Anche in tal caso la C.C.I.A.A. chiederà l'adeguamento dei corrispettivi entro il mese successivo alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale degli elenchi dei costi standardizzati sopra indicati, sempre che tale pubblicazione avvenga nel periodo di validità del presente atto.

#### Art. 8 - Sicurezza

 L'Affidatario, nello svolgimento dell'incarico, deve adempiere a tutti gli obblighi previsti dal D. Lgs. n. 81/2008 e s.m. (testo unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro) ed è tenuto ad uniformarsi ad ogni altra normativa vigente in materia. In relazione a quanto specificato all'art. 3 la C.C.I.A.A. non ha provveduto a predisporre lo schema di Documento Unico dei Rischi da Interferenze (D.U.V.R.I.) previsto dall'art. 26, comma 3, del D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.

### Art. 9 - Controlli, inadempienze e penali

 La C.C.I.A.A. si riserva di porre in essere ogni iniziativa volta a verificare il corretto svolgimento dell'attività oggetto del presente atto. Qualora l'Affidatario trascuri in tutto o in parte gli obblighi assunti con il presente contratto, la C.C.I.A.A. contesterà l'addebito



per iscritto assegnando un termine adeguato per provvedere alla regolarizzazione. Nel caso l'Affidatario non adempia a quanto sopra la C.C.I.A.A. potrà provvedere d'ufficio, in danno e a spese dell'Affidatario.

- Oltre a quanto previsto nel precedente comma, la C.C.I.A.A. può applicare la penalità di Euro 50,00 (Euro Cinquanta/00) per ciascun giorno di ritardo nell'esecuzione delle attività di cui all'art. 1 del presente atto.
- La C.C.I.A.A. potrà effettuare la detrazione degli oneri sostenuti e delle penalità dal corrispettivo dovuto e non ancora liquidato e dalla cauzione.
- 4. Il comportamento negligente o semplicemente inadeguato dell'Affidatario riscontrato da soggetti terzi non potrà essere ricondotto alla C.C.I.A.A. e pertanto l'Affidatario sarà tenuto a risponderne personalmente.

#### Art. 10 - Recesso e risoluzione

1. Le Parti hanno la facoltà, di risolvere, in tutto o in parte, anticipatamente il presente contratto a mezzo lettera raccomandata A.R. o PEC con un preavviso di almeno 60 giorni. In tale ipotesi, all'Affidatario è corrisposto il compenso sulla base delle prestazioni regolarmente effettuate. La C.C.I.A.A. si riserva di revocare in qualsiasi momento l'incarico in oggetto in caso di inadempimento e inosservanza del presente atto, degli atti in esso richiamati ed in generale delle norme contenute nel codice civile, così come per il mancato adeguamento delle prestazioni richiesto ed indicato nel precedente articolo. Si riserva inoltre di affidare ad



un terzo l'esecuzione e completamento dei servizi oggetto di contestazione in danno ed a spese dell'Affidatario inadempiente.

Pena la risoluzione, è vietato cedere il presente contratto. Il subappalto è ammesso nei limiti fissati dalla normativa vigente previa autorizzazione della C.C.I.A.A.

### Art. 11 - Deposito cauzionale definitivo

 L'Affidatario presenterà una cauzione definitiva pari al 10% dell'importo complessivo presunto di cui art. 3 comma 3, del presente contratto.. Nel caso di escussione della cauzione, l'appaltatore deve provvedere a reintegrarla entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla richiesta, pena la risoluzione del contratto.

#### Art. 12 – Segretezza

- L'Affidatario si impegna a non diffondere notizie ed informazioni di cui sia venuto a conoscenza nell'espletamento della sua attività lavorativa. In caso contrario l'incarico si intenderà risolto e la C.C.I.A.A. si riserva di adire le vie legali.
- I dati raccolti sono proprietà Camera di Commercio I.A.A. di Trento.

### Art. 13 - Trattamento dei dati personali

 Il trattamento dei dati effettuati dall'Affidatario nello svolgimento della prestazione deve avvenire nel rispetto del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali", relativi allegati e regolamenti attuativi.



2. L'Affidatario dovrà altresì attenersi alle disposizioni previste in materia dal Codice Deontologico approvato dal

#### Art. 14 – Incompatibilità

- L'Affidatario, durante la fase ispettiva, non può svolgere in contemporanea attività che possa risultare incompatibile con l'esercizio delle funzioni previste dal Piano di controllo.
- 2. Qualora il soggetto incaricato del sopralluogo risulti in potenziale conflitto di interessi con il/i soggetto/i sottoposto/i a controllo è tenuto ad informare preventivamente la C.C.I.A.A., che provvederà ad individuare modalità alternative di effettuazione del sopralluogo. Le medesime saranno comunicate all'Affidatario e le spese saranno a carico dell'Affidatario stesso.

### Art. 15 - Spese contrattuali

- Tutte le spese inerenti e conseguenti al presente Contratto, esclusa l'Iva e gli eventuali oneri previdenziali sono a carico dell'Affidatario.
- 2. Il presente Contratto sarà sottoposto a registrazione in caso d'uso.

#### Art. 16 - Clausola risolutiva espressa

1. L'Affidatario si obbliga nell'esecuzione dell'appalto al rispetto del "Codice di comportamento del personale dell'area dirigenziale e non dirigenziale della Camera di Commercio I.A.A. di Trento", approvato con deliberazione della Giunta camerale n. 22 del 3 marzo 2014 (rinvenibile sul sito dell'Ente nella sezione "Amministrazione trasparente/Altri contenuti") e, dichiarando di conoscerlo integralmente, è edotto che la violazione degli obblighi



di cui al predetto Codice comporterà per la C.C.I.A.A. la facoltà di

risolvere il contratto, in ragione della gravità del comportamento.

Con la sottoscrizione del presente contratto, l'Affidatario inoltre

attesta, ai sensi dell'art. 53, comma 16ter del D. Lgs. n. 165/2001,

di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e

comunque di non aver attribuito incarichi a ex-dipendenti della

C.C.I.A.A. di Trento, che abbiano esercitato poteri autoritativi o

negoziali all'interno dell'Ente camerale, nel triennio successivo alla

cessazione del rapporto.

2. L'Affidatario deve astenersi da qualsiasi comportamento finalizzato

all'ottenimento di illeciti vantaggi a danno dei consumatori e delle

imprese operanti nel settore. Qualora la C.C.I.A.A. riscontri tali

comportamenti provvederà ai sensi dell'art. 9 e 10 del presente

atto.

Art. 17 - Norme finali

1. Per qualsiasi eventuale controversia le parti accettano l'esclusiva

competenza del Foro di Trento. Per quanto non espressamente

previsto nel presente contratto, si rinvia alle disposizioni in materia

contrattuale e al codice civile

Per la Camera di Commercio I.A.A. di Trento

\_\_\_\_\_

\*\*\*

Per l'Affidatario

\_\_\_\_\_



Ai sensi dell'articolo 1341 e 1342 del codice civile, si approvano espressamente gli articoli 9, 10, 11 e 14 del presente atto.

Per l'Affidatario